

## Linee guida per la costituzione e la valorizzazione dei parchi archeologici

### Premessa

L'esigenza di definire caratteristiche, obiettivi e procedure per la creazione e la gestione dei parchi archeologici era avvertita da tempo. Diversamente da quanto è avvenuto per i musei, che sono stati oggetto di numerosi studi e analisi dal punto di vista tecnico-scientifico ed economico-organizzativo e di un atto di indirizzo ministeriale<sup>5)</sup>, la materia delle aree e dei parchi archeologici non è stata finora adeguatamente esaminata e valutata. Eppure si tratta di una materia che necessita di indirizzi e punti di riferimento certi e condivisi, in considerazione dell'ampiezza del territorio interessato, del possibile conflitto con lo sviluppo urbanistico e del sovrapporsi di competenze fra Stato e Regioni e fra Enti pubblici e soggetti privati, titolari a vario titolo delle proprietà e delle responsabilità di programmazione e gestione dei siti.

La situazione italiana in questo settore, ridefinita sul piano giuridico e istituzionale dalla riforma del Titolo V della Costituzione (*L. Cost. 3/2001*) e dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (*D.lgs. 42/2004*, d'ora in avanti Codice), presenta ancora alcuni aspetti da cui scaturiscono talvolta conflitti di competenza, riconducibili alla condivisione fra più soggetti pubblici delle responsabilità di tutela e di pianificazione paesistica, ambientale, urbanistica dei territori sui quali insiste il parco. Ciò si manifesta con particolare evidenza in un momento in cui la crescente importanza attribuita alla valorizzazione del patrimonio culturale (considerato nella sua accezione più ampia come un insieme di testimonianze storiche, archeologiche, architettoniche ed artistiche inserite nel paesaggio) porta al moltiplicarsi di iniziative e progetti finalizzati alla diffusione della conoscenza e della fruizione dei beni culturali nella prospettiva di innalzare nella popolazione residente la consapevolezza del proprio passato e di promuovere lo sviluppo turistico.

Per porre ordine in questa complessa materia, il Ministro per i beni e le attività culturali Sandro Bondi ha istituito (con *D.M. 18 maggio 2010*) un gruppo di lavoro paritetico, composto da dirigenti e funzionari dell'Amministrazione statale (fra i quali il Direttore Generale delle Antichità e il Capo dell'Ufficio legislativo), da rappresentanti delle Regioni, delle Province e dei Comuni (designati dalla Conferenza unificata Stato-Regioni-Enti locali ed esperti nel settore) e da professori universitari (docenti di archeologia nelle Università di Padova, Roma - Tor Vergata, e Roma 3)<sup>6)</sup>. Nel corso di incontri, protrattisi per circa un anno<sup>6)</sup>, il gruppo ha individuato alcune linee guida, che hanno preso le mosse da un documento messo a punto da un precedente gruppo di studio<sup>6)</sup>, ed elaborato una serie di proposte con l'intento di offrire spunti di riflessione ed elementi di valutazione utili per la creazione di parchi archeologici, nonché delineare *standard* qualitativi di riferimento per parchi, o istituzioni similari già in essere, interessati ad adeguare la loro realtà a sistemi organizzativi più moderni ed articolati, volti a fornire una maggiore e diversificata offerta culturale. Il presente documento costituisce dunque un punto di partenza per:

- individuare gli elementi essenziali e distintivi di un parco archeologico, necessari per garantire livelli qualitativi soddisfacenti;
- proporre un sistema di tutela integrata, sotto il profilo culturale, paesaggistico, urbanistico, a partire dalla ricognizione dei vincoli esistenti;
- delineare limiti e ineludibili prescrizioni d'uso;
- riconoscere l'importanza della ricerca, essenziale per dare fondamento a qualsiasi progetto di valorizzazione ed accompagnarne lo sviluppo e l'attuazione;
- valutare adeguatamente l'effettiva sostenibilità economica e finanziaria del progetto per evitare successivi fallimenti, che metterebbero a rischio anche gli obiettivi minimi della tutela e conservazione;
- mettere in atto tutte le possibili forme di collaborazione fra i soggetti pubblici titolari di funzioni inerenti il territorio e prevedere rapporti stabili con le Università, le scuole, le associazioni culturali ed i privati.

Per dare piena attuazione alle linee guida individuate, il gruppo di lavoro auspica una precisa determinazione del Ministero e delle Regioni - attraverso un'intesa in sede di Conferenza unificata, come previsto del resto dagli *art. 112 e 114* del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio - per la creazione di un *sistema nazionale*

di valutazione e accreditamento dei parchi archeologici. Ciò, peraltro, non esclude che il presente documento possa altresì costituire spunto per suscitare iniziative di modifica normativa, ove repute necessarie o utili al raggiungimento degli obiettivi indicati, nonché al fine di promuovere il coordinamento delle competenze spettanti ai diversi soggetti istituzionali coinvolti nell'attuazione dei parchi archeologici.

## **Presentazione delle linee guida**

Il documento che segue è il frutto di un lavoro intenso e partecipato, compiuto nel corso del 2010/2011 dai componenti del Gruppo di lavoro (v. *Allegato I*). La presenza di competenze diverse (Ministero, Regioni, Comuni, Università) è motivata dalla natura complessa del tema dei parchi archeologici e dalla necessità di inquadralo in un ambito complessivo, in cui gli aspetti della ricerca, della tutela, della valorizzazione e della comunicazione si integrino in maniera compiuta. I contenuti del presente documento sono il frutto di una raggiunta condivisione di ottiche e obiettivi.

Da quando il *D.P.R. 616/77* ha comportato il trasferimento delle competenze in materia di aree protette dallo Stato alle Regioni, molte «aree protette» si sono avvalse della denominazione di «archeologiche». Ciò è comprensibile in una realtà storicamente stratificata come quella del territorio italiano, dove rarissime sono le oasi naturali non antropizzate, mentre è diffusa la presenza di aree di interesse ambientale che convivono con tratti cospicui del patrimonio storico e necessitano di veder coniugata la conservazione delle risorse naturali e culturali con gli usi sociali e con la ricerca dello sviluppo compatibile delle popolazioni insediate. L'esigenza di formulare un documento chiarificatore nasce dunque dall'attuale situazione dei parchi archeologici in Italia, la maggior parte dei quali si rivela tale soltanto sulla carta, a causa non solo delle carenze nei servizi, negli strumenti di gestione, nei sistemi di comunicazione, ma anche, e soprattutto, dell'assenza di una riflessione in merito a premesse e obiettivi culturali, che dovrebbero invece costituire il fondamento di qualsiasi iniziativa in questo campo.

Sulla base di queste riflessioni e partendo dall'art. 9 della Costituzione, il Gruppo di lavoro ha ritenuto di definire preliminarmente i contenuti stessi del concetto di *Parco archeologico*. A tale proposito, giova qui sottolineare che la definizione «archeologico» è stata interpretata in relazione non tanto alla cronologia dei resti quanto alle metodologie (proprie dell'indagine archeologica) attraverso le quali tali resti vengono individuati, indagati, interpretati e valorizzati. Dopo aver passato in rassegna le definizioni relative alle aree/siti archeologici e le normative regionali relative ai Parchi archeologici, si è ritenuto di proporre una aggiornata definizione, che desse maggior evidenza agli aspetti della ricerca, secondo la quale «un Parco archeologico è un ambito territoriale caratterizzato da importanti testimonianze archeologiche e dalla compresenza di valori storici, culturali, paesaggistici ed ambientali, oggetto di valorizzazione ai sensi degli artt. 6 e 111 del d. lgs. 42/2004, sulla base di un progetto scientifico e gestionale». Ne consegue che la presenza di consistenti resti archeologici e di valori storici, paesaggistici e ambientali, è condizione necessaria ma non sufficiente: per la realizzazione di un Parco archeologico è indispensabile l'elaborazione di uno specifico progetto, che sia espressione e sintesi di aspetti settoriali diversi, tutti omogeneamente concorrenti alla piena valorizzazione del bene culturale.

Nel proporre criteri e linee guida per la creazione dei Parchi archeologici, il Gruppo di lavoro ha anzitutto preso in considerazione le diverse configurazioni morfologiche che i parchi possono presentare in relazione alla natura, consistenza, tipologia e stato di conservazione dei resti, individuando due diverse categorie: i «*parchi a perimetrazione unitaria*», quando porzioni di territorio, significativamente estese sono circoscrivibili all'interno di un perimetro unitario, ed i «*parchi a rete*», nei casi in cui aree archeologiche non necessariamente contigue sono concettualmente riunificate e rese coerenti da uno specifico progetto culturale.

Dopo una preliminare messa a fuoco delle caratteristiche oggettive dei parchi, quali si presentano oggi in Italia, si è passati alla individuazione di nuove forme di progettualità, ipotizzando un percorso che, partendo dal *progetto scientifico* (strumento fondamentale per definire i contenuti di un parco, da istituirsi o da riqualificare, e le sue possibili linee di sviluppo), proseguisse poi con l'elaborazione di specifici progetti relativi alla tutela e valorizzazione (inclusi i servizi, nella loro accezione più ampia), e alla gestione. Base del progetto scientifico deve essere l'attenta valutazione del contesto *archeologico*, rispetto al quale si individueranno gli aspetti e i temi idonei ad essere valorizzati (diacronia, sincronia, tipologia dei monumenti e dei manufatti, rapporto natura/cultura ecc.) e i criteri che hanno improntato tali scelte. Tale operazione

consentirà di mettere a fuoco con chiarezza le tematiche storico-archeologiche, che costituiscono il valore proprio del parco, e le loro relazioni con il contesto ambientale. A seguito di tali scelte sarà possibile definire ed esplicitare le prospettive di recupero, di restauro (conservativo o integrativo), di protezione dei monumenti, oltre ai programmi inerenti la comunicazione.

È parte integrante del progetto scientifico lo studio *paesaggistico*, nell'ambito del quale saranno affrontate le problematiche naturalistico-ambientali e architettonico-urbanistiche; sotto il primo aspetto verranno illustrate le caratteristiche del paesaggio, che ne determinano l'originalità nel rapporto con le testimonianze storiche, in previsione di una tutela e di una valorizzazione contestuale dei due aspetti; l'analisi naturalistico-ambientale, indice primario della «qualità» del parco, dovrà essere condotta su una porzione di territorio più vasta di quella direttamente interessata dalla testimonianza archeologica e indirizzerà le forme della gestione. Nello studio paesaggistico confluirà anche l'analisi architettonico-urbanistica, che avrà il compito di programmare e predisporre all'attuazione il complesso integrato di azioni da porre in essere affinché il parco sia realizzato e gestito in coerenza con la pianificazione urbanistica e paesaggistica, tenendo conto delle prospettive della zonizzazione e delle conseguenti regole per la trasformazione degli usi del territorio, onde verificare che non si creino situazioni in contrasto con gli obiettivi del progetto archeologico, in relazione soprattutto alla realizzazione del complesso di infrastrutture necessarie e sufficienti al suo funzionamento. Tale analisi dovrà tradursi nell'elaborazione di un insieme di azioni concordate con gli enti preposti ai compiti di pianificazione territoriale e di disciplina degli usi del suolo. L'insieme di tali proposte di azione, eventualmente a seguito di un apposito accordo tra le Amministrazioni coinvolte, stipulato ai sensi delle normative vigenti, dovrà poi tradursi in un adeguamento degli strumenti di pianificazione territoriale e, conseguentemente, in un impegno al coerente esercizio dei poteri di disciplina e controllo degli usi del territorio. Le analisi settoriali (archeologia e paesaggio) confluiranno in una *sintesi*, in cui si comporranno gli assetti e le esigenze di ciascun settore e si porranno le basi per i successivi adempimenti.

Il *progetto di tutela e valorizzazione* affronterà gli aspetti della tutela, della fruizione e comunicazione e dei servizi. Per quanto riguarda la *tutela*, il progetto prenderà in considerazione l'intera area suscettibile di diventare parco per adottare una regolamentazione degli usi del suolo in funzione della compatibilità con la conservazione del patrimonio culturale e del paesaggio, con le esigenze connesse alla fruizione del parco stesso e con la qualità della vita della popolazione residente. Tuttavia, poiché il progetto di tutela e valorizzazione, che è posto alla base della costituzione e della gestione del Parco archeologico, non costituisce, allo stato, uno speciale istituto giuridico previsto dalla legge, ma dovrà confluire negli strumenti ed istituti giuridici contemplati dalla legislazione vigente, appare evidente che tale parte del progetto e le modalità attraverso le quali esso potrà eventualmente essere attuato rimangono a livello di *proposta*.

Per quanto riguarda gli aspetti più direttamente legati alla *valorizzazione*, il progetto motiverà le scelte da compiere per rendere fruibili le diverse componenti del parco, restituendo senso ai resti visibili e contestualizzandoli nel paesaggio storico, in relazione agli aspetti della conservazione/tutela e a quelli della fruizione (visibilità, percorsi, forme della comunicazione; accessibilità ampliata alle diverse tipologie di visitatori; eventuali strutture per esposizioni e/o per attività di comunicazione divulgativa e scientifica ecc.). Attenzione particolare sarà riservata al progetto della *comunicazione*, in cui saranno esplicitate le scelte tecniche, coerenti con i contenuti individuati nel progetto scientifico e calibrate su di un'analisi dei potenziali utenti del parco, atte a garantire livelli di divulgazione scientifica differenziati. In questa fase saranno esplicitate anche le prospettive in merito a possibili sviluppi della *ricerca*, affinché, a partire dalle conoscenze acquisite, si possa elaborare un programma finalizzato a sviluppare le potenzialità ancora inesprese dell'area con l'eventuale prefigurazione di tempi, forme e attori della loro promozione. Saranno prese in considerazione anche le eventuali *attività didattiche ed educative* che si intendono realizzare all'interno del parco (percorsi guidati, laboratori didattici, archeologia sperimentale ecc.), mettendo in essere tutte le sinergie con gli enti preposti ai diversi gradi di formazione (dall'infanzia alla terza età).

Per quanto riguarda *i servizi*, oltre all'area del parco, per la quale saranno progettate biglietterie, servizi igienici, percorsi, arredi, strutture di sostegno alla ricerca, alla valorizzazione e alla formazione ecc., si porrà particolare attenzione alle 'aree di bordo', così da definire i rapporti con il contesto esterno (vie di accesso, trasporti, parcheggi, aree di sosta, recinzioni ecc.).

Il *piano di gestione* (sostanzialmente riconducibile alla figura - prevista dall'articolo 112, comma 4, del

Codice - del piano strategico di sviluppo culturale, elaborato a seguito di specifici accordi tra Stato, Regioni e altri Enti pubblici territoriali, nonché con la partecipazione, su base volontaria, degli eventuali soggetti privati proprietari dei beni interessati dalle attività di valorizzazione ivi previste) sarà volto, anzitutto, ad illustrare le condizioni di *sostenibilità finanziaria* per garantire il raggiungimento degli obiettivi di valorizzazione e diffusione culturale, attraverso l'uso ottimale delle risorse pubbliche e la ricerca di modelli di offerta efficienti. Dovranno poi essere definiti *l'assetto istituzionale* e le *forme di gestione* scelte (a gestione diretta, svolta cioè per mezzo di strutture organizzative interne alle amministrazioni, o indiretta, attuata tramite concessione a terzi delle attività di valorizzazione), fermo restando che la tutela dei beni è esercitata a norma di legge dal competente Ministero. Mentre la prima forma di gestione appare praticabile soprattutto nei casi di Amministrazioni locali di ridotte dimensioni e periferiche rispetto ai grandi circuiti culturali e turistici, la seconda forma appare in generale incentivabile, dal momento che le attività del parco non riguardano solo l'amministrazione proprietaria o il soggetto conferitario del bene ma tutti quei soggetti che a vario titolo gravitano nel territorio del parco e sono interessati all'impatto economico e culturale, sia in termini di impegno di risorse sia in termini di ricadute positive e/o negative della sua presenza. Il progetto potrà, altresì, contenere la proposta, rivolta alle autorità competenti, a istituire, nelle forme previste dalla legge, un soggetto preposto alla gestione del Parco archeologico. In tal caso, l'atto costitutivo del parco sarà accompagnato da uno *Statuto*, nel quale saranno indicati oltre alle finalità e agli obiettivi, i soggetti legalmente responsabili e gli organi direttivo-gestionali con le rispettive competenze, e da un *Regolamento*, in cui saranno definiti anche l'assetto organizzativo, i profili professionali, i criteri di reclutamento del personale o di affidamento di incarichi qualificati ecc. A tale proposito il Gruppo di Lavoro sottolinea che è necessario che vengano individuati con chiarezza due diversi ambiti di professionalità: da un lato professionisti con competenze legali, amministrativo-gestionali e di coordinamento operativo, dall'altro specialisti con competenze tecnico-scientifiche.

Per la realizzazione degli obiettivi prefissati per il parco archeologico appare fondamentale la presenza di personale quantitativamente e qualitativamente adeguato, in particolare per quanto concerne l'incarico di *direzione scientifica* che dovrà essere affidato ad una figura con documentate competenze ed esperienze nella disciplina archeologica coerente con il tema principale del parco, ovvero ad un *comitato scientifico* composto di esperti con le medesime caratteristiche, che garantiscano competenze diverse ma coerenti con le tipologie dei resti da valorizzare e con i caratteri del parco medesimo. Nello Statuto, o analogo documento, dovrà essere specificato che al direttore scientifico, o al comitato scientifico dovrà essere attribuito un *potere di indirizzo* sovraordinato ad ogni altro organo di tipo amministrativo e/o gestionale.

Tutti gli aspetti esaminati nel dettaglio nelle diverse sezioni contribuiranno a formare il *Piano del parco archeologico*; con tale espressione si intende, in questa sede, riferirsi ad uno strumento che non corrisponde ad un tipo previsto dalla legislazione vigente e che, pertanto, presenta natura composita, in quanto ciascuna delle parti di cui è costituito dovrà essere ricondotta ad un atto tipizzato dall'ordinamento. Conseguentemente, il « *Piano del parco archeologico* » assumerà necessariamente una duplice valenza: da un lato, le previsioni di *tutela* in esso contenute dovranno formare oggetto di apposito accordo tra i diversi soggetti pubblici dotati di competenza al riguardo e rivestiranno carattere vincolante solo nei confronti delle istituzioni coinvolte, le quali dovranno successivamente tradurre gli impegni assunti nel coerente esercizio dei poteri ad esse spettanti; dall'altro le misure di *valorizzazione* contenute nel piano potranno, invece, esplicare immediati effetti vincolanti, in quanto riconducibili agli strumenti tipici previsti nella Parte seconda del Codice. Nel Piano del parco archeologico, inteso come strumento composito nel senso anzidetto, saranno sintetizzate le proposte di azione dirette agli enti e alle amministrazioni competenti e avanzate in sede di valutazione specialistica delle caratteristiche del parco (dalla tutela alla valorizzazione, dalla comunicazione alle eventuali prospettive di attività di ricerca e didattica, fino ai servizi per il pubblico), e sarà illustrata la strategia adottata per la valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico e per il suo inserimento nel contesto contemporaneo. Si tratta di una prospettiva che guarda al paesaggio storico e ai beni culturali in esso presenti con l'approccio proprio dell'archeologia globale e dell'archeologia dei paesaggi, che studia il territorio mettendo a sistema tutte le testimonianze ancora rintracciabili della presenza dell'uomo e dei suoi rapporti con l'ambiente naturale.

In conclusione, pur in assenza di una normativa di dettaglio che definisca i contenuti scientifici e comunicativi e gli aspetti giuridici e gestionali del Parco, il Gruppo di lavoro intende ribadire che *le finalità dei parchi archeologici* risiedono nel garantire la salvaguardia, la conservazione e valorizzazione del

patrimonio culturale e paesaggistico; nel favorire la riqualificazione dell'ambiente naturale e del territorio nei suoi valori storici stratificati, per un incremento del suo uso pubblico con particolare attenzione alla funzione formativa e informativa; nel promuovere la ricerca e la diffusione delle conoscenze, attivando collaborazioni tra le diverse istituzioni preposte alla ricerca, alla tutela, alla valorizzazione, all'istruzione, alla formazione e in generale alla vita culturale del Paese.

Ferme restando queste finalità, la commissione ritiene che in un parco archeologico che risponda appieno alle linee guida e nel quale risulti vigente un piano paesaggistico redatto congiuntamente tra Stato e Regione possano essere sperimentate forme di coordinamento funzionale e operativo per l'esercizio di funzioni amministrative inerenti la tutela, nei modi previsti dall'art. 118, comma 3, della Costituzione e dall'art. 5, commi 4-7 del Codice.

Tutto ciò premesso, per garantire il rispetto delle azioni necessarie per la istituzione di parchi archeologici e la riqualificazione di quelli esistenti, il Gruppo di Lavoro ritiene che sia indispensabile che venga messa in atto una procedura di accreditamento, basata su requisiti di qualità; un primo vaglio delle proposte, con la verifica della completezza della documentazione, potrà avvenire presso le Direzioni regionali del Mibac, ad opera di Commissioni regionali, composte da rappresentanti del Ministero e della/e Regione/i su cui insiste il parco; le proposte saranno poi inviate ad una Commissione Nazionale, composta da rappresentanti del Ministero, delle Regioni e delle Università, che dovrà valutare la presenza nei singoli progetti dei requisiti e verificare, con cadenza periodica, la loro permanenza.

Si auspica che l'iscrizione alla lista dei parchi certificati possa favorire l'accesso dell'ente parco archeologico a possibili *benefici*, quali ad esempio forme privilegiate di finanziamento, agevolazioni fiscali, maggiore visibilità nelle reti nazionali e internazionali.

## **1. IL QUADRO DI RIFERIMENTO ATTUALE**

### **1.1 Normativa statale e definizioni**

L'art. 9 della Costituzione individua la tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione tra i compiti fondamentali della Repubblica Italiana. Questa disposizione rappresenta il punto di approdo di una lunga tradizione giuridica che vede nel patrimonio culturale (comprensivo dei beni culturali e paesaggistici), oltre che un lascito del passato da custodire e conservare con cura, un importante strumento di crescita individuale e collettiva da mettere a disposizione dei cittadini. A tal fine sono affidati alla «Repubblica», nelle sue varie articolazioni - Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato (art. 114) -, due principali doveri: il primo è quello di assicurare la *tutela* e la *valorizzazione* del patrimonio culturale nazionale in tutte le sue componenti, materiali e immateriali; il secondo è quello di garantire la possibilità di *accesso* ai beni culturali e paesaggistici e la loro effettiva *fruizione* da parte di tutti.

In tale quadro di riferimento il concetto di «parco archeologico» è attualmente definito a livello normativo nell'art. 101, comma 2, lett. e del Codice, dove per parco archeologico si intende un «ambito territoriale caratterizzato da importanti evidenze archeologiche e dalla compresenza di valori storici, paesaggistici o ambientali, attrezzato come museo all'aperto». La definizione del Codice pertanto ha recepito e parzialmente ridotto quella riportata nel T.U. 490/1999 (art. 99, comma 2, lett. c), in cui si specifica che per *Parco archeologico* si intende un «ambito territoriale caratterizzato da importanti evidenze archeologiche e dalla compresenza di valori storici, paesaggistici o ambientali, attrezzato come museo all'aperto in modo da facilitarne la lettura attraverso itinerari ragionati e sussidi didattici». Il parco archeologico rientra dunque nella categoria dei parchi territoriali, intesi come luoghi dove l'intreccio cultura/natura si presenta nelle forme più differenziate, in cui ora prevalgono gli aspetti naturalistici (geologici, vegetazionali, faunistici...) ora quelli storici (paesaggistici, architettonici, urbanistici, minerari...): si ha parco archeologico quando la componente storico-archeologica risulta quantitativamente o qualitativamente caratterizzante. Tali parchi, per la «complessità» della loro natura, necessitano di speciali attenzioni: è infatti necessario che la gestione degli aspetti archeologici (sui quali, quale che sia il regime di proprietà, vige la competenza dello Stato nel campo della tutela) si integri in maniera organica con le altre componenti del parco (strutture storiche, contesti naturalistico - ambientali etc.), spesso di proprietà di Enti locali o di altri soggetti pubblici e privati, che devono esercitare i propri diritti e le proprie competenze, in armonia con le esigenze della tutela.

Quando la componente archeologica è esclusiva, si è soliti utilizzare la definizione *area archeologica* sia che si tratti - come nella maggior parte dei casi - di piccole aree con resti archeologici frammentari, sia che ci si trovi di fronte a superfici estese con resti imponenti e famosi (come Pompei, Ostia, Area archeologica centrale di Roma, ecc.). Anche l'area *archeologica* è presa in considerazione dal Codice che la considera, all'art. 101, comma 2, lett. d, «un sito caratterizzato dalla presenza di resti di natura fossile o di manufatti o strutture preistorici o di età antica».

Tuttavia, al di là di *parchi e aree archeologiche*, occorre considerare che la terminologia utilizzata per definire l'ampia casistica dei luoghi che presentano resti archeologici è attualmente piuttosto varia nella legislazione e nella prassi italiana. Ciò in ragione dei diversi momenti storici e dei diversi fini in cui alcuni termini sono stati introdotti: basti pensare che alcune definizioni, come «scavi d'antichità», ancora in uso nella normativa vigente (si veda, ad esempio, il *regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363*, recante «*Regolamento di esecuzione delle leggi 20 giugno 1909, n. 364, e 23 giugno 1912, n. 688, per le antichità e le belle arti*»), sono ormai del tutto desuete nel linguaggio comune mentre altre, introdotte nella prassi, sono ancora sprovviste di una codificazione sufficientemente condivisa.

Si ritiene pertanto utile fornire qui una breve lista delle più comuni denominazioni e definizioni (graduate dall'ambito scientifico a quello della tutela, della gestione e della valorizzazione, integrate con altri aspetti culturali e ambientali), concordate, per quanto di comune interesse, con la Commissione per il Sistema di catalogazione del patrimonio archeologico del territorio italiano.

Denominazione	Definizione
Sito con presenza archeologica	Un ambito territoriale con presenza effettiva, in luce o sepolta, di elementi singoli o stratificazioni archeologiche scientificamente identificate.
Area di interesse archeologico	Un ambito territoriale con potenziali presenze archeologiche, identificate nel corso della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, nell'ambito di lavori pubblici (ex artt. 28, comma 4, del D. Igs. 42/2004, e 95-96 del D. Igs. 163/96), anche quando per esse non siano intervenute la verifica di cui all'articolo 12, comma 2, o la dichiarazione di cui all'articolo 13.
Sito dichiarato di pubblico interesse archeologico	Un sito con presenze archeologiche, di proprietà privata o pubblica, per il quale è stata emessa la dichiarazione di interesse culturale ex art. 13 (cd. «vincolo») del Codice.
Zone di interesse archeologico a tutela paesaggistica	Un ambito territoriale, di proprietà pubblica e/o privata, in cui le presenze archeologiche rivestono valenza paesaggistica, ai sensi dell'art. 142, lett. m, del Codice (già «zone m» ex lege «Galasso») e per il quale dovrebbe di regola essere emanato un decreto di perimetrazione delle aree ex art. 142, lett. m, del Codice.
Area archeologica	Un sito archeologico, di proprietà pubblica o privata, aperto alla pubblica fruizione, con o senza biglietto d'ingresso.
Parco archeologico	Un ambito territoriale caratterizzato da importanti evidenze archeologiche e dalla compresenza di valori storici, paesaggistici o ambientali, attrezzato come museo all'aperto (ex art. 101, comma 2, lett. e del Codice) sulla base di una specifica normativa istitutiva.
Parco naturalistico con presenze archeologiche	Un ambito territoriale, di proprietà pubblica e/o privata, istituito come area protetta naturale ai sensi della <i>L. 394/1991</i> o con leggi regionali, e dotato di particolari caratteri archeologici.
Area marina protetta di interesse naturalistico e archeologico	Area marina di comune interesse naturalistico e archeologico istituita con decreto congiunto del Ministro dell'Ambiente e MIBAC.
Area con destinazione urbanistica ad area o parco archeologico	Un ambito territoriale, sottoposto a speciale tutela con «vincolo ricognitivo» dell'Ente locale in ragione della sua destinazione alla fruizione archeologica sulla base di strumenti urbanistici (Piano regolatore generale o altri strumenti equivalenti, secondo la legislazione regionale).
Complesso monumentale	Un insieme formato da una pluralità di fabbricati edificati anche in epoche diverse, che con il tempo hanno acquisito, come insieme, una autonoma rilevanza artistica, storica o etnoantropologica ex art. 101, comma 2, lett. f, del Codice.
Ecomuseo	«Pratica partecipata di valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale, elaborata e sviluppata da un soggetto organizzato, espressione di una comunità locale, nella prospettiva dello sviluppo sostenibile» di un determinato territorio (cfr. Carta di Catania, 2007).

## 1.2. Il sistema delle tutele

La tutela dei beni archeologici immobili nell'ambito del nostro ordinamento avviene lungo tre diverse direttrici, corrispondenti ai tre differenti profili di interesse che si riscontrano nei suddetti beni: quello archeologico, quello paesaggistico e quello urbanistico. A ciascuno di tali interessi corrisponde non solo l'applicazione di una diversa disciplina normativa ma anche una diversa distribuzione di competenze tra i vari livelli istituzionali coinvolti.

Occorre, inoltre, rilevare immediatamente che i tre interessi pubblici indicati non sono equiordinati tra loro. Infatti, mentre il profilo urbanistico corrisponde all'interesse pubblico per così dire «semplice», avente ad oggetto la disciplina degli usi del territorio - interesse demandato principalmente alla cura delle Regioni e degli Enti locali - l'interesse archeologico e quello paesaggistico hanno carattere «privilegiato», in quanto interessi costituzionali primari, tutelati sulla base del principio fondamentale posto dall'articolo 9 della Costituzione. Al riguardo, la giurisprudenza della Corte costituzionale ha da tempo chiarito che i valori ambientali, quali la tutela del paesaggio e delle risorse ecologiche (ma il discorso è declinabile nei medesimi termini per l'interesse archeologico), hanno carattere *primario* (C. cost. 27 giugno 1986, n. 151) e *assoluto* (C. cost. 30 dicembre 1987, n. 641) nell'ambito del nostro ordinamento giuridico, e sono, pertanto, destinati a prevalere sugli altri interessi di rango non primario con essi concorrenti. Orientamento, questo, ribadito dalla Corte costituzionale anche a seguito della modifica del Titolo V della Parte seconda della Costituzione (C. cost., 7 novembre 2007, n. 367).

Ne deriva che l'interesse archeologico e quello paesaggistico devono sempre e necessariamente essere rappresentati e valutati in tutti i procedimenti in cui siano potenzialmente coinvolti, attraverso gli istituti giuridici di tutela tipizzati dal Codice e da tale fonte legislativa primaria affidati in tutto (tutela archeologica) o in parte (tutela paesaggistica) al Ministero.

A ciò occorre aggiungere che, molto spesso, nei beni archeologici immobili coesistono, oltre a tali indefettibili profili, anche altri interessi, non di rado anch'essi di rilievo costituzionale primario, quali, a titolo meramente esemplificativo, l'interesse naturalistico o quello idrogeologico, a loro volta oggetto di apposita disciplina di fonte statale e regionale e affidati alla cura di soggetti istituzionali diversi, i quali dovranno necessariamente essere coinvolti in qualunque iniziativa di valorizzazione dei beni medesimi.

Per ciò che attiene specificamente alla tutela dell'interesse archeologico, occorre rilevare che sono soggetti alla disciplina della parte II del Codice gli immobili che presentano interesse archeologico appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente o istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, previa verifica dell'interesse stesso ai sensi dell'articolo 12 del Codice.

Vi sono, inoltre, assoggettate le cose appartenenti a soggetti diversi da quelli sopra indicati che presentano interesse archeologico particolarmente importante, riconosciuto mediante l'apposito procedimento, di competenza statale, disciplinato dagli articoli 13 e ss. del Codice.

Il vincolo archeologico ha, peraltro, contenuto c.d. «negativo», in quanto il provvedimento di sottoposizione al regime di tutela non specifica le modificazioni del bene che siano compatibili con l'interesse culturale rilevato nel bene medesimo, ma impone unicamente al proprietario di munirsi dell'autorizzazione dei competenti organi periferici del Ministero per i beni e le attività culturali al fine di poter operare qualunque intervento sul bene stesso.

Hanno, invece, contenuto c.d. «positivo» le prescrizioni di tutela indiretta, disciplinate dall'articolo 45 del Codice, che hanno ad oggetto beni posti in prossimità di quelli oggetto di vincolo diretto, e che consistono nella puntuale fissazione di distanze, misure ed altre norme dirette ad evitare che sia messa in pericolo l'integrità dei beni culturali immobili, ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro.

Anche la competenza ad imporre le prescrizioni di tutela indiretta rientra nell'esclusiva competenza dello Stato, che è, altresì, deputato a verificare il rispetto delle prescrizioni medesime.

La seconda delle direttrici di protezione sopra evidenziate consiste nella tutela paesaggistica dei beni archeologici.

In virtù di tale innovativa forma di tutela - introdotta dalla *legge 8 agosto 1985, n. 431* (c.d. legge Galasso) ed oggi prevista dall'articolo 142, comma 1, lett. m, del Codice - tutte le zone di interesse archeologico sono *ex lege* sottoposte a vincolo paesaggistico. E ciò proprio in considerazione della peculiarità del paesaggio italiano, che, come sopra si è detto, si presenta come paesaggio antropizzato, nel quale l'interesse archeologico coesiste con quello paesaggistico, intendendo per paesaggio la «forma» del territorio come trasformato nei secoli anche dall'intervento dell'uomo.

Peraltro, al fine di rendere operativo il vincolo, si rende necessario individuare le «zone archeologiche» cui la disposizione normativa si riferisce. In tale prospettiva, occorre chiarire che le «zone archeologiche» non si identificano con le mere aree archeologiche, ma presentano, rispetto a queste, un ambito applicativo più ampio. E infatti devono considerarsi «zone archeologiche» sottoposte a vincolo paesaggistico *ex lege* non solo gli immobili già gravati da vincolo archeologico, ma anche le aree che, pur non essendo state (ancora) oggetto di un puntuale provvedimento di vincolo archeologico, ai sensi delle disposizioni della parte II del Codice in base all'accertata presenza di reperti, presentino comunque un interesse attinente alla «forma» del paesaggio archeologico, anche a prescindere dalla presenza accertata o presunta di reperti (Cons. St. VI, 3.3.2011, n. 1366). Peraltro, allo scopo di dare certezza giuridica in merito all'estensione di tali zone, si rende necessaria un'apposita attività di perimetrazione, che può essere compiuta dall'Amministrazione statale, avente contenuto meramente dichiarativo di un vincolo che, come già si è detto, discende direttamente dalla legge.

La sottoposizione delle zone archeologiche alla tutela paesaggistica comporta l'applicazione di tutti gli strumenti di tutela del paesaggio.

Anzitutto, gli usi del territorio nell'ambito delle suddette zone dovranno essere disciplinati mediante apposito piano paesaggistico, ai sensi degli articoli 143 e seguenti del Codice. L'emanazione del piano rientra tra le competenze trasferite dallo Stato alle Regioni; tuttavia, l'articolo 145, comma 2, del Codice prevede la necessità, per quanto attiene ai beni paesaggistici, di elaborazione congiunta dei piani tra lo Stato e la Regione interessata, fermo restando che il piano sarà comunque approvato con provvedimento regionale.

In base all'articolo 135 del Codice, il piano paesaggistico impone per ciascun ambito territoriale considerato, « *prescrizioni e previsioni*» per la « *conservazione degli elementi costitutivi e delle morfologie dei beni paesaggistici sottoposti a tutela*», per la « *riqualificazione delle aree compromesse o degradate*», per la « *salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche degli altri ambiti territoriali, assicurando ... il minor consumo di territorio*», ed infine per la « *individuazione delle linee di sviluppo urbanistico ed edilizio, in funzione della loro compatibilità con i diversi valori paesaggistici riconosciuti e tutelati, con particolare attenzione alla salvaguardia dei paesaggi rurali e dei siti da inserire nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO*». Al riguardo, occorre sottolineare che, ai sensi dell'articolo 145, comma 3, del Codice: « *Le previsioni dei piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 non sono derogabili da parte di piani, programmi e progetti nazionali o regionali di sviluppo economico, sono cogenti per gli strumenti urbanistici dei comuni, delle città metropolitane e delle province, sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici, stabiliscono norme di salvaguardia applicabili in attesa di adeguamento degli strumenti urbanistici e sono altresì vincolanti per gli interventi settoriali. Per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette*». Tale disposizione fa del piano paesaggistico la «costituzione del territorio», in quanto strumento prevalente su ogni altra disciplina degli usi del suolo eventualmente difforme, ivi compreso l'eventuale atto pianificatorio emanato dall'autorità preposta alla tutela naturalistica, secondo quanto recentemente chiarito dalla Corte costituzionale (C. cost. 4 giugno 2010, n. 193).

In secondo luogo, la tutela paesaggistica delle zone archeologiche comporta l'obbligo, per chi intenda procedere alla modificazione dello stato dei luoghi nell'ambito delle suddette zone, di munirsi dell'autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'articolo 146 del Codice. Tale atto è di competenza della Regione (o dell'Ente locale dalla stessa delegato) e viene rilasciato previo parere vincolante del competente



organo periferico del Ministero (Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici). Il suddetto parere è, peraltro, destinato a divenire meramente obbligatorio (e non anche vincolante) a seguito dell'emanazione dei nuovi piani paesaggistici elaborati congiuntamente tra lo Stato e la Regione interessata, nonché del conseguente adeguamento dei piani urbanistici.

Infine, come si è detto, gli immobili di interesse archeologico sono oggetto di disciplina urbanistica. Peraltro, come pure si è anticipato, l'interesse urbanistico - affidato preminentemente alla cura delle amministrazioni regionali e locali - non corrisponde ad un valore costituzionale primario. Ne discende che gli strumenti urbanistici non potranno che limitarsi ad una mera ricognizione dei vincoli archeologici e paesaggistici esistenti e saranno tenuti a recepire le disposizioni concernenti l'uso dei suddetti beni stabilite nel piano paesaggistico e negli eventuali provvedimenti di vincolo archeologico indiretto. Rimane, invece, salva la possibilità per i medesimi piani di introdurre una tutela dell'interesse archeologico *ulteriore* rispetto a quella già stabilita dagli strumenti direttamente preposti alla tutela differenziata degli interessi archeologico e paesaggistico.

### **1.3. Normative regionali**

Le normative regionali in materia di parchi archeologici sono caratterizzate, allo stato attuale, pur nella varietà delle situazioni documentate, da un approccio alla materia nel complesso ancora non approfondito. Dalla rassegna dei provvedimenti legislativi adottati, che si datano dalla metà degli anni novanta, quando gli esiti del dibattito scientifico sui parchi archeologici hanno iniziato ad essere recepiti anche negli atti normativi (favorendo in parallelo, altresì, una sorta di «inflazione lessicale» nell'adozione e nell'uso di questa denominazione), emerge un panorama composito che può essere, però, sostanzialmente ricondotto a due matrici originarie.

Nel primo caso, il parco archeologico viene inquadrato in una dimensione paesaggistico-ambientale, ponendo l'accento sull'aspetto della pianificazione territoriale che costituisce un ambito di specifica competenza regionale. Le relative normative rientrano nel contesto più ampio di leggi regionali pertinenti alla pianificazione paesaggistica o alle aree protette, queste ultime emanate in attuazione dei principi fondamentali stabiliti dalla *legge 6 dicembre 1991, n. 394*, recante la legge quadro sulle aree naturali protette (Lazio L.R. 24/98).

Nella seconda accezione, il parco è ricondotto nell'ambito dei «luoghi della cultura» (così come definiti dall'art. 101, comma 2, lett. e del Codice) o nella tipologia dei «musei all'aperto», senza peraltro fornire un contributo originale alla normativa ma riproponendo, piuttosto, quanto rappresentato nel codice stesso (Sardegna L.R. 14/06, Marche L.R. 4/10, Toscana L.R. 21/10). L'Umbria, con la n. 24/03, non parla espressamente di aree o parchi archeologici, ma li richiama implicitamente nel riferimento al Codice previsto dall'art. 1 bis.

Si tratta, evidentemente, di due approcci ugualmente parziali che, pur documentando da una certa epoca in poi un qualche interesse per questa tematica, non la sviluppano in maniera adeguata e sostanziale. Va poi specificato che nel caso di legislazioni che rientrano nella seconda tipologia non si tratta di leggi puntuali sui parchi archeologici, bensì di leggi di inquadramento, di messa a sistema dell'intero comparto dei beni culturali, nelle quali sono dedicati ai parchi archeologici, nel migliore dei casi, solo dei singoli articoli. Si registra, ancora, che alcune Regioni pur effettuando interventi a sostegno del proprio patrimonio archeologico (Lombardia, Veneto, Molise, Abruzzo, Calabria) non sono intervenute sul tema a livello legislativo. Talvolta, il ricorrere nelle leggi regionali o, più spesso, negli atti di programmazione, di puntuali riferimenti ai parchi archeologici (di volta in volta diversamente aggettivati), è di fatto riconducibile a provvedimenti finalizzati a specifiche erogazioni di fondi. In alcuni casi, infine, i parchi archeologici sono istituiti con specifiche convenzioni tra MiBAC, Regioni, Enti locali.

Con riferimento alle discipline regionali che tendono ad associare le funzioni di tutela e valorizzazione dell'interesse archeologico ai diversi profili di tutela e valorizzazione dell'interesse naturalistico, si pone, poi, l'ulteriore problema del rispetto del quadro delle competenze costituzionali. La Corte costituzionale, con la sentenza 4 giugno 2010, n. 193, ha infatti puntualizzato che, a seguito della modifica del Titolo V della Parte seconda della Costituzione, è mutato il quadro delle competenze legislative in cui si inseriva la *legge n. 394 del 1991*, poiché la tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali rientra oggi nella potestà

legislativa esclusiva dello Stato (all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.), mentre la potestà legislativa concorrente delle Regioni concerne le competenze di valorizzazione.

Ne deriva, quanto al riparto delle *funzioni amministrative*, che le attribuzioni inerenti alla *tutela* spettano in principio allo Stato e possono essere esercitate dalle Regioni esclusivamente ove conferite dallo Stato (in attuazione del principio di sussidiarietà di cui all'art. 118, primo comma, della Costituzione) e nel rispetto del principio di cooperazione (C. cost., 4.6.2010, n. 193). Ciò si riscontra, ad esempio, con riferimento alla cura dell'interesse naturalistico (rispetto al quale parte delle competenze di tutela spettano alle Regioni) e, in certa misura, con riferimento alla tutela paesaggistica (sostanzialmente co-gestita tra Stato e Regioni), mentre la tutela archeologica rimane attribuita esclusivamente allo Stato. Le Regioni, inoltre, esercitano la funzione di *valorizzazione*, sulla base dei principi fondamentali stabiliti dalla legge statale e subordinatamente alle esigenze della tutela; fermo restando, peraltro, che la valorizzazione dei beni culturali appartenenti allo Stato compete a quest'ultimo (C. cost. 20.1.2004, n. 26) .

Dal complesso quadro che si è sommariamente delineato discende, in accordo con gli orientamenti consolidati e ribaditi dalla più recente giurisprudenza costituzionale, l'illegittimità di ogni iniziativa che tenda a conseguire il pur condivisibile fine della semplificazione procedimentale non già attraverso il ricorso alle sedi di coordinamento previste dall'ordinamento, bensì riconducendo unilateralmente ad un solo livello istituzionale la cura di tutti i diversi interessi pubblici afferenti al territorio.

Del tutto diverso è il caso della Regione Siciliana, che in forza del proprio Statuto speciale ha emanato specifica normativa nel settore, la quale costituisce un esempio per ora isolato nel contesto nazionale. La L.R. n. 20/2000, dedicata prioritariamente all'istituzione del Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento, ha infatti individuato nell'articolo 20 anche specifiche norme finalizzate all'istituzione di un sistema dei parchi archeologici che si estenda in tutta la Sicilia. Il carattere fortemente innovativo di questa legge, la cui elaborazione ha disegnato un percorso per certi versi esemplare coinvolgendo tutte le realtà territoriali, è dato essenzialmente dal conferimento ai parchi di autonomia non solo scientifica e di ricerca, ma anche organizzativa, amministrativa e finanziaria <sup>79</sup>. L'intento

della normativa è quello di dare maggiore forza e dinamismo al parco in una logica di gestione anche manageriale, superando un approccio meramente protezionistico del bene per giungere a promuoverne la fruizione e a farne strumento di crescita culturale e sociale in un rapporto dinamico con il contesto.

#### **1.4 Le linee guida sui parchi archeologici: natura giuridica**

Nella maggior parte dei territori suscettibili di diventare parchi archeologici (e che non siano già di proprietà demaniale, come ad esempio gli scavi di Pompei), oggi la tutela è assicurata da una serie di vincoli archeologici, disomogenei perché risalenti a periodi diversi, fatti con criteri diversi rispetto all'estensione, all'incidenza sul bene, alle prescrizioni. Oltre a non essere coerenti tra loro, essi, inoltre, non si pongono come fine la valorizzazione del bene, tanto meno del bene nel suo insieme, ma la sola conservazione per le generazioni future del patrimonio. Viceversa, assume importanza fondamentale - ai fini, oltre che della tutela, anche della valorizzazione dei Parchi archeologici - il piano paesaggistico, stante la sua prevalenza su qualsiasi altro strumento di pianificazione territoriale. Donde la necessità che il piano, pur alla scala della pianificazione di area vasta, sia redatto con il massimo dettaglio possibile al fine di individuare ed indirizzare con precisione le «linee di sviluppo urbanistico ed edilizio» sopra richiamate, essendo certamente il profilo archeologico di un territorio spesso un valore paesaggistico di per sé ben riconoscibile, oltre ad accompagnarsi altrettanto spesso all'aspetto del paesaggio rurale, e a meritare la candidatura nella lista del patrimonio mondiale.

In tale contesto, le presenti linee guida mirano ad essere uno strumento utilizzabile dagli attori istituzionali a diverso titolo coinvolti nella tutela e nella valorizzazione dei beni archeologici, al fine di mettere a sistema le relative competenze e di dare «valore aggiunto» alla mera qualificazione del bene quale area archeologica, facendo di esso un «Parco archeologico». Le linee guida forniscono dunque indicazioni su entrambi i piani, della tutela e della valorizzazione, che, pur giuridicamente distinti, appaiono strettamente connessi dal punto di vista operativo; tuttavia tenuto conto del complesso quadro giuridico che si è sommariamente descritto, tali indicazioni sono destinate ad assumere valenza diversa nei due ambiti indicati.

Per ciò che attiene, infatti, ai profili inerenti la *valorizzazione* dei parchi archeologici, le linee guida potranno assumere, previo svolgimento dell'iter procedimentale previsto dall'art. 114, comma 2, del Codice, il valore di *disposizioni regolanti i livelli minimi uniformi di qualità delle attività di valorizzazione* relative agli ambiti considerati.

Con riferimento, invece, agli aspetti concernenti la tutela degli interessi archeologico, paesaggistico e naturalistico, nonché alla disciplina e al controllo degli usi del territorio, le linee guida mirano ad indicare ai soggetti promotori della costituzione di un Parco archeologico i contenuti da elaborare, nell'ambito dell'apposito progetto scientifico, al fine di individuare coerenti e conseguenti proposte di azione dirette ai diversi soggetti istituzionali a vario titolo coinvolti. Tali proposte confluiranno nell'atto che costituisce il « *Piano del parco archeologico* » e assumeranno carattere di prescrizioni programmatiche, ovvero vincolanti, per le amministrazioni coinvolte. Esse potranno poi, a seguito di apposito accordo (stipulato ai sensi dell'*articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241* e successive modificazioni, o dell'*articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267* e successive modificazioni, o delle altre leggi applicabili), tradursi in un corrispondente adeguamento degli strumenti di pianificazione territoriale e, conseguentemente, in un impegno al coerente esercizio dei poteri di disciplina e controllo degli usi del territorio.

## **2. PARCHI ARCHEOLOGICI: CRITERI E LINEE GUIDA**

### **2.1 Una proposta di definizione**

Il Codice, come si è detto, definisce (art. 101, comma 2, lett. e), come *parco archeologico un ambito territoriale caratterizzato da importanti testimonianze archeologiche e dalla compresenza di valori storici, paesaggistici o ambientali, attrezzato come museo all'aperto*; tale definizione, alla luce della disamina effettuata sulla situazione attuale e sulle diverse esperienze maturate, sembra meritevole di integrazione, in relazione agli aspetti della progettazione scientifica. Se infatti è vero che per la costituzione di un parco archeologico è indispensabile la valutazione della consistenza del bene archeologico e della qualità del paesaggio, nelle sue componenti naturalistico - ambientale e architettonico - urbanistica, risulta altresì evidente che ciascuno di questi aspetti deve essere accuratamente vagliato in una prospettiva che tenga anche conto delle potenzialità del territorio su cui insiste il parco. A tal fine, indispensabile risulta l'elaborazione di un coerente progetto scientifico, che metta a sistema le diverse componenti necessarie alla costituzione di un parco e che espliciti altresì, nel rispetto della normativa vigente, le prescrizioni d'uso sia sotto il profilo della pianificazione territoriale sia sotto quello della gestione.

Si propone pertanto la definizione seguente: « *Il Parco archeologico è un ambito territoriale caratterizzato da importanti testimonianze archeologiche e dalla compresenza di valori storici, culturali e paesaggistico - ambientali, oggetto di valorizzazione, ai sensi degli artt. 6 e 111 del d. lgs. 42/2004, sulla base di un progetto scientifico e gestionale.* »

### **2.2 Il progetto scientifico**

Il riconoscimento di un parco archeologico (esistente o di nuova costituzione) dovrà dunque fondarsi su un *progetto scientifico* che riconosca, analizzi e valuti i caratteri storico-archeologici e paesaggistici dell'area di pertinenza.

Tale progetto sarà elaborato da specialisti diversi, chiamati poi a redigere una sintesi nella quale si proporrà una strategia unitaria per la conservazione e valorizzazione del patrimonio archeologico e paesaggistico e il suo inserimento nel contesto contemporaneo. Sarà tale sintesi a consentire una verifica di fattibilità e una certificazione di qualità del parco per gli aspetti che attengono sia alle realizzazioni immediate, sia alle eventuali prosecuzioni di opere previste nei successivi stadi di realizzazione.

#### *2.2.1 L'archeologia*

Il *progetto archeologico* costituisce l'asse portante dell'intera filiera progettuale: a tale proposito, giova qui sottolineare che la definizione «archeologico» va interpretata non tanto in relazione alla cronologia dei resti (l'arco cronologico, «preistorico e antico», a cui fa riferimento il Codice, risulta infatti limitativo in relazione agli sviluppi delle discipline archeologiche in ambito nazionale e internazionale), quanto sulla base delle metodologie (proprie dell'indagine archeologica) attraverso le quali tali resti sono stati indagati, interpretati e

valorizzati, nonché delle pratiche della tutela e della valorizzazione, che fanno riferimento anche ai resti di età medievale e postmedievale, fino a comprendere le testimonianze di periodi assai più recenti. Si tratta, all'evidenza, di una concezione coerente con il concetto, ormai ampiamente condiviso, di «bene culturale».

Nel progetto archeologico saranno innanzitutto illustrate le motivazioni sottese alla costituzione del parco e la preliminare illustrazione della consistenza, tipologia, caratteristiche e stato di conservazione dei resti. Da tale analisi conseguirà anche l'individuazione della morfologia del parco; le emergenze archeologiche infatti, per le loro caratteristiche si prestano ad essere ricondotte a due fattispecie morfologicamente diverse:

a) nei casi in cui l'area del parco, significativamente estesa e sopravvissuta ai processi che hanno prodotto nel tempo più o meno profonde trasformazioni e stratificazioni del territorio, sia circoscrivibile all'interno di un perimetro unitario si parlerà di *parchi a perimetrazione unitaria*,

b) nei casi in cui il parco sarà costituito da aree perimetrare, di dimensioni anche limitate, ma numerose e sparse in spazi residui della città o in contesti rurali destinati a usi differenti, si avranno *parchi a rete*.

Il primo tipo fa riferimento a quei parchi che riguardano porzioni di territorio all'interno delle quali sono presenti le diverse componenti che, secondo l'accezione tradizionale, caratterizzano i parchi territoriali, salvo il fatto che, in questo caso, la componente storico-archeologica risulta particolarmente significativa. Il secondo tipo aggrega aree archeologiche di varia estensione, che possono diventare, ove siano collegate sulla base di un progetto scientifico organico, elementi di una *rete*, grazie alla quale sarà possibile riattribuire unità e continuità contestuale a ciò che sul territorio (urbano o extraurbano) si presenta frazionato e sparso. Nei parchi a rete ciascuna area si configurerà come elemento che avrà senso e significato autonomi (e sarà quindi visitabile di per sé) ma che, una volta inserito all'interno di un sistema unitario, rivestirà potenzialità inattese sul piano della qualificazione o riqualificazione urbana e/o territoriale con non trascurabili ricadute anche su quello turistico. Per le loro caratteristiche di flessibilità i parchi a rete ben si prestano, soprattutto in periferie urbane da riqualificare o in aree rurali parimenti in sofferenza, ad attribuire ruolo e senso anche a luoghi fortemente degradati. Dal punto di vista dei contenuti, i parchi a rete consentono, attraverso itinerari flessibili e adeguati strumenti comunicativi, di mettere in relazione sequenze di aree aggregabili fra loro secondo prospettive diverse: di carattere tematico-tipologico (templi, santuari, ville, sepolcri, acquedotti, strade, torri, castelli ecc.), sincronico (le ville tardo antiche, le torri medievali, i castelli, i casali etc.), diacronico (le ville romane dal II secolo a.C. all'età tardo antica, la produzione del vino dall'età romana ai nostri giorni ecc.). Ciò premesso, nella redazione del progetto di un parco, perimetrato o a rete, vanno distinte due diverse fasi da considerare in successione.

Una *prima fase* riguarda la raccolta di tutta la documentazione (fonti storiche, cartografiche, catastali, bibliografiche; ricognizioni sul terreno; fotointerpretazione; eventuale diagnostica al suolo o remota ecc.) necessaria per valutare lo stato attuale delle conoscenze in relazione sia all'ambito territoriale nel suo complesso sia alle emergenze monumentali situate all'interno del perimetro del parco o nel sistema della rete. Tale documentazione consentirà all'estensore del progetto da un lato di ricostruire la storia generale dell'area all'interno della quale è ubicato il parco, in una diacronia ampia che superi i limiti cronologici dell'età classica, accompagnando il visitatore attraverso la ricostruzione della dinamica di sviluppo del territorio fino ai giorni nostri; dall'altro di individuare i punti nodali, costituiti dalle emergenze monumentali (visibili ma anche non visibili). Sarà assolutamente necessario però che l'acquisizione della documentazione sia accompagnata da un posizionamento esatto delle emergenze su supporto cartografico informatizzato (GIS). Una operazione né scontata né secondaria: accade infatti di frequente che vecchie edizioni di scavi forniscano soltanto piccole, parziali planimetrie di strutture senza alcun aggancio al terreno, con la conseguenza che oggi, specie nel caso di resti non più visibili in superficie, è assai difficile, se non impossibile, un loro esatto posizionamento. Il trasferimento delle conoscenze su base cartografica informatizzata è operazione essenziale anche ad altri scopi: il primo è quello di una più efficace interpretazione delle stesse emergenze; il secondo riguarda la possibilità di realizzare una carta, ancorché approssimativa, della estensione di eventuali resti non visibili in superficie: una sorta di mappatura delle 'aree a potenziale archeologico', essenziale per aggiornare il quadro delle tutele, per elaborare futuri programmi di ricerca, per guidare l'eventuale posizionamento delle strutture di servizio, degli itinerari di visita ecc.

Nella *seconda fase* del progetto si procederà a delineare - esplicitandole con chiarezza e accompagnandole

con opportune planimetrie progettuali - tutte le scelte selettive e operative effettuate: saranno anzitutto illustrati i criteri seguiti nella individuazione dei resti da valorizzare (diacronia, sincronia, tipologia/e dei monumenti, rapporto natura/cultura ecc.) e di quelli che sarà invece necessario reinterrare; si passerà poi a definire le metodologie prescelte in relazione ai restauri (conservativi o integrativi) e alla realizzazione di eventuali coperture, con riferimento anche ai materiali prescelti. Sempre in questa sede saranno illustrati i percorsi di visita e i contenuti oggetto della comunicazione, con qualche prima indicazione circa gli strumenti prescelti (dépliant, pannelli, didascalie, postazioni video, totem, sistemi mobili ecc.); tali indicazioni andranno poi dettagliate e uniformate, come specificato più avanti a proposito del progetto della comunicazione (2.3.2).

In conclusione, è forse opportuno ripetere che la scelta dei *beni archeologici* sui quali si costruisce il progetto del parco e quindi la definizione della *morfologia* del parco stesso (perimetrato o a rete), dovrà poi coniugarsi con lo studio di tutti quegli aspetti che, disciplinarmente, saranno trattati nei paragrafi successivi (2.2.2 a b) e che concorreranno poi, tutti insieme, a dar vita a quella sintesi (2.2.3), che costituirà la base sulla quale verranno poi specificate le proposte di valorizzazione e di comunicazione.

### 2.2.2 Il paesaggio

L'art. 2 del Codice, definisce che il Patrimonio culturale è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici, ed al comma 2 dello stesso articolo si riconoscono quali beni paesaggistici, gli immobili e le aree costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio. Tra le aree di notevole interesse pubblico quale bene paesaggistico, l'art. 136 individua le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali ad ancora le bellezze panoramiche e i punti di vista di belvedere.

Il tema del paesaggio risulta centrale nella progettazione di un parco archeologico, sia nel caso di parchi perimetrati sia, e soprattutto, in quello di parchi a rete. I complessi archeologici valorizzati possono non solo costituire un elemento di riqualificazione dell'area, ma anche essere influenzati, nei loro valori e nelle caratteristiche di conservazione e fruizione, dalle peculiarità del paesaggio in cui sono inseriti, soprattutto se si avrà cura di evidenziare quegli indicatori di funzione stratificatisi nel tempo e funzionali a comprendere le dinamiche di occupazione e trasformazione del territorio. L'analisi del paesaggio, come risultato dell'integrazione di aspetti sociali, economici ed ambientali nello spazio e nel tempo, consente di valutarne la valenza storica, l'integrità e la vulnerabilità, contribuendo così alla definizione dell'identità del sito e delle interrelazioni con il territorio circostante. Nel progetto paesaggistico dovrà essere tenuto presente anche l'aspetto della conservazione del paesaggio rurale tradizionale, che non solo costituisce una ricchezza della tradizione italiana, ma può contribuire ad arricchire il valore del parco archeologico, dato che le colture agricole e forestali possono presentare persistenze storiche plurisecolari di valenza archeologica e sono suscettibili di progetti di restauro e conservazione tramite i programmi di sviluppo rurale.

Lo studio del paesaggio (interno ed esterno al parco) si focalizzerà sugli aspetti naturalistico ambientali ed urbanistico architettonici, che saranno oggetto di relazione separata. L'analisi delle dinamiche evolutive è fondamentale per definire il rapporto fra spazio musealizzato e paesaggio e le modalità con cui i due ambiti possono dialogare.

#### 2.2.2. a) Aspetti naturalistico-ambientali

La conoscenza e la buona gestione del contesto naturale nel quale è inserito il bene culturale risulta elemento indispensabile non soltanto per la salvaguardia dello stesso dai vari rischi ambientali, ma per determinarne una specifica cornice. È necessario quindi che si presti particolare attenzione a mantenere alta la «qualità» del contesto ambientale del parco archeologico, non solo nel caso di parco perimetrato, ma anche e soprattutto nel caso di parco a rete.

La relazione naturalistico ambientale dovrà fornire un quadro accurato dell'assetto geologico, geomorfologico, pedologico, vegetazionale e porre particolare attenzione alla valutazione del contesto paesistico nei suoi diversi gradi di antropizzazione, dal momento che il rispetto e il recupero del paesaggio può conferire al parco un importante valore aggiunto. L'analisi dei vari aspetti dovrà necessariamente essere effettuata in una porzione di territorio più vasto di quello inerente il bene archeologico culturale che si

intende tutelare e valorizzare; può essere infatti necessario creare intorno al parco una zona di transizione che possa permettere gradi di tutela meno rigidi ma tuttavia rispettosi del bene. Tali zone assumono particolare rilevanza nel caso dei parchi a rete in quanto permettono di fornire l'omogeneità territoriale del bene diffuso ed in questo caso è necessario valutare le modalità di interconnessione tra i diversi ambiti puntuali di valenza archeologico culturale. Questo approfondimento, anche di carattere naturalistico, permetterà di meglio delineare il confine del parco archeologico.

Lo studio *geologico, geomorfologico e pedologico* dell'area del parco consentirà di evidenziare ambiti di vulnerabilità del territorio, per quanto concerne in particolare il grado di sismicità ed i dissesti idrogeologici (quali frane, esondazioni, allagamenti e ristagni di acque, erosioni superficiali e costiere, cedimenti, subsidenza, ecc.) che costituirebbero un rischio per i beni medesimi, la loro fruizione e valorizzazione. Lo studio dovrà opportunamente valutare l'impatto antropico presente nel territorio oggetto di analisi e quello derivante dal processo di valorizzazione del sito; dovrà altresì valutare le criticità ambientali di origine naturale intrinseche del territorio. Per tale motivo è necessaria una specifica analisi del quadro complessivo dei rischi ambientali, propedeutica a qualunque progettazione del parco archeologico. Gli interventi che si riterranno necessari e che saranno suggeriti nel progetto scientifico integrato dovranno ricondursi, laddove possibile, a tecniche di ingegneria naturalistica. L'analisi geologica può mettere in luce anche eventuali geositi suscettibili essi stessi di specifica valorizzazione, che potranno integrare ed arricchire gli aspetti archeologico-culturali prevalenti.

L'analisi del *sistema vegetazionale e forestale* rappresenta un elemento fondamentale per la conoscenza complessiva del sito che si intende tutelare e valorizzare. Da questo quadro conoscitivo preliminare possono determinarsi specifici atti di indirizzo di tutela e priorità di conservazione di specie vegetali e particolari biotopi presenti. L'analisi forestale permetterà di valutare se il parco archeologico può assumere anche la valenza di parco naturalistico o di corridoio ecologico in un contesto di territorio più ampio. Gli studi del quadro vegetazionale, possono fare emergere incompatibilità tra alcune specie vegetali ed il patrimonio archeologico esistente.

Per la *gestione ambientale* dell'intera area destinata a parco deve essere espletato un quadro chiaro ed esauriente di quelle che sono le presenze antropiche e le infrastrutture necessarie alla valorizzazione del sito. Per tale ragione devono essere evidenziati i sistemi di raccolta e gestione delle acque di scarico e i relativi sistemi di trattamento e depurazione, secondo le normative vigenti in materia, tenendo conto degli standard di qualità. Risulta necessaria anche la valutazione dell'impatto ambientale per quanto concerne gli scarichi atmosferici e il rumore laddove presenti. In questo contesto è necessario verificare la gestione del ciclo dei rifiuti nel suo complesso secondo le normative vigenti ed incentivando la raccolta differenziata. Risulta inoltre auspicabile, da parte del soggetto gestore, l'adozione di sistemi di gestione volti a migliorare in continuo la condizione ambientale del territorio del parco.

#### 2.2.2. b) Aspetti urbanistico-architettonici

Circoscritto il territorio del futuro parco, si procederà ad elaborare i progetti di ordine pianificatorio (per l'assetto paesaggistico-urbanistico) e di ordine attuativo (progettazione architettonico-paesaggistica). Si tratta di livelli sussidiari di progettazione caratterizzati da gradi successivi di approfondimento dal generale al particolare. Scopo dell'insieme di queste attività progettuali è quello di delineare, predisporre e programmare le azioni strumentali a regolare gli usi del territorio e, ove necessario, a modificarne l'assetto in funzione degli obiettivi del parco. È compito della pianificazione paesaggistica ed urbanistica *disegnare* sul terreno, nei rispettivi ambiti, il quadro generale degli obiettivi perseguiti, *attribuire* destinazioni d'uso, *apporre* vincoli di protezione assoluta e regolatori della trasformazione e dell'uso del suolo. Previsioni e vincoli elaborati in questa fase entreranno a far parte del progetto del parco.

È invece compito della progettazione architettonico-paesaggistica attivare la fase attuativa delle trasformazioni desiderate. Singoli progetti, composti di grafici opportunamente particolareggiati e di elaborati tecnico-amministrativi, descriveranno lo stato di fatto e le trasformazioni, i costi, i tempi di realizzazione e le modalità attuative. I progetti potranno essere realizzati attraverso gestione diretta, ove possibile, oppure mediante appalti di opere. Al riguardo, richiamato quanto sopra detto in merito al valore delle presenti linee guida, per quanto attiene ai profili della tutela, quali indicazioni preordinate all'elaborazione delle azioni che i diversi attori istituzionali saranno chiamati a porre in essere, ciascuno per

le proprie competenze, va rilevato che sia al livello pianificatorio che al livello attuativo, l'attività di progettazione del parco dovrà affrontare tre aspetti nodali.

Il *primo aspetto*, di ordine pianificatorio, sarà relativo alla *zonazione dell'area inclusa nell'ambito del parco archeologico*, alla *regolazione degli usi del suolo* ed alla *trasformazione fisica del territorio*. In misura graduata per le aree a tutela integrale e per le eventuali fasce limitrofe di rispetto i progettisti valuteranno, d'intesa con gli archeologi, le limitazioni da introdurre nell'uso e nella trasformazione dei suoli e dei fabbricati. Queste limitazioni, destinate a confluire nei pertinenti strumenti di pianificazione, sono finalizzate a disciplinare il tipo e la funzione degli insediamenti e delle attività, sia permanenti che temporanee. È di particolare importanza, in questo ambito, la definizione di regole per la trasformazione dei manufatti esistenti e del suolo (demolizione, trasformazione, restauro, nuova costruzione di edifici e urbanizzazioni, opere di ingegneria naturalistica). A questo scopo, sarà bene che le prescrizioni da introdurre nei pertinenti strumenti di pianificazione, sulla base delle previsioni del Piano del parco archeologico, contengano una *classificazione* dei manufatti e del paesaggio in base al valore culturale ed ambientale loro riconosciuto, graduando in rapporto a tale valore gli interventi ammissibili e quelli non ammessi. Nel definire questi aspetti, si dovrà tenere conto del fatto che quanto più «povero» di caratteri architettonici sia il patrimonio antropico, tanto più fragile risulterà, ed il suo valore sarà esposto a venir dilapidato da interventi malaccorti. Potrà allora risultare opportuno che la prescrizione sia confortata da indicazioni propositive, illustrate anche in figurazioni progettuali esemplificative degli aspetti ritenuti cruciali per la conservazione dell'ambiente, quali viabilità, recinzioni, pavimentazioni ecc., ma anche intonaci, infissi, tetti, comignoli ecc. Queste esemplificazioni serviranno da indirizzo per i committenti e per i tecnici progettisti ed esecutori delle trasformazioni, all'insegna della cultura del «come fare» in luogo del proibizionismo del «cosa non fare».

Il *secondo aspetto* nodale, ancora di ordine urbanistico, riguarda le possibili *situazioni di conflitto* con gli obiettivi di tutela e valorizzazione del parco archeologico determinate da costruzioni ed attività esistenti oppure programmate, che si tratti di fabbricati residenziali o produttivi, infrastrutture, colture agricole, coltivazioni di cave, attività economiche, od altro. Si procederà alla rilevazione degli usi presenti, del regime della proprietà del suolo e dei manufatti, degli usi civici, delle principali servitù. Tali indagini risulteranno approfondite in misura proporzionale alla crucialità che le singole aree del territorio perimetrato rivestono per il raggiungimento degli obiettivi indicati. È anche necessario delineare un quadro completo dei vincoli urbanistici, dei piani e dei programmi che interessano il territorio delimitato, per verificarne la coerenza con gli obiettivi del parco archeologico. Saranno analizzati gli strumenti urbanistici di ordine pianificatorio (Piano Paesaggistico, Piano Regolatore Generale ed altri strumenti equivalenti secondo la legislazione vigente) e quelli di ordine attuativo (Piani Particolareggiati di qualsiasi finalità, Accordi di Programma, Programmi attuativi di ordine nazionale e locale in deroga agli strumenti urbanistici ecc.). L'esame prenderà in considerazione sia i piani urbanistici in vigore che quelli in corso di elaborazione, attivando precocemente, già in fase di redazione del progetto, la necessaria contrattazione con i titolari della pianificazione. Identificate le aree in cui si manifesta un conflitto tra gli obiettivi del parco archeologico e lo stato dei luoghi e degli usi, sarà compito della progettazione delineare i modi per eliminare-attenuare il contrasto, programmando le azioni necessarie a rimuovere gli elementi di conflitto insanabile (ad esempio demolizione di manufatti e ripristino dello stato dei luoghi con opere di ingegneria naturalistica, rilocalizzazione di manufatti e strutture all'esterno del parco, eventuale loro ridimensionamento all'interno del perimetro del parco archeologico ecc.), e indicando le prescrizioni normative degli usi del suolo e dei manufatti. Il *terzo aspetto* nodale, di ordine attuativo-edilizio, riguarda la *progettazione degli interventi di sistemazione dei suoli, di restauro e di recupero dei manufatti esistenti* ritenuti compatibili con gli obiettivi di tutela e valorizzazione del parco archeologico e la *progettazione ex novo del complesso delle infrastrutture* eventualmente e strettamente connesse alla vita del parco archeologico. I manufatti archeologici, vincolati o da vincolare ai sensi del Codice, sono sottoposti ai principi ed ai metodi del restauro archeologico e architettonico. Anche il patrimonio edilizio non archeologico sarà affrontato con i medesimi principi e metodi, in misura proporzionale al valore riconosciuto. Dopo un'accurata analisi del bene nel suo contesto, il restauro attuerà le opere di trasformazione, complessive o parziali, intese a rimuovere parti od elementi giudicati incongrui ed a riportare il bene ad uno stato che si ritiene essere il più appropriato alla perpetuazione del suo valore testimoniale, del suo significato architettonico e della sua comprensibilità da parte del pubblico. Le modalità di restauro, oggi oggetto di visioni diverse, faranno riferimento all'attuale, variegato confronto culturale in atto nella disciplina, facendo in modo che le scelte risultino il più possibile

condivise dalla comunità scientifico-disciplinare.

Gli edifici di nuovo impianto, strettamente necessari alla vita del parco archeologico, devono essere concepiti tenendo conto del rapporto sia con l'area immediatamente circostante, sia con il più esteso contesto ambientale nel quale verranno ad inserirsi. Ogni nuovo inserimento sarà ispirato al criterio della minima alterazione del suolo ed alla «discrezione» nel contesto paesaggistico. Un'attenzione particolare sarà applicata a tutti quei manufatti minori, di tipo funzionale, le cui caratteristiche possono influire sul paesaggio del parco archeologico tra i quali, esemplificativamente: coperture per la protezione delle testimonianze archeologiche dagli agenti atmosferici; manufatti a servizio degli addetti e dei visitatori; illuminazione e segnaletica; recinzioni perimetrali ed interne al parco; percorsi di accesso, di visita, di soccorso e di manutenzione; reti del ciclo delle acque, dell'energia e dei rifiuti ecc.

### 2.2.3 Sintesi progettuale

Messi a punto, separatamente, gli indirizzi progettuali delle componenti, archeologica e paesaggistica (sotto gli aspetti naturalistico-ambientale e architettonico-urbanistico) sarà necessario portare a coerenza le singole parti. È questa la base del progetto del parco archeologico e per questo occorre prevedere sistemi di documentazione e di rappresentazione adeguati a illustrarne la qualità anche in vista dell'accreditamento del parco (*infra* 3.2). Quella di pervenire ad una sintesi progettuale non è infatti operazione né semplice né scontata, in quanto occorrerà avere chiari, per ciascuna parte, gli aspetti 'irrinunciabili' rispetto a quelli sui quali saranno invece possibili flessibilità e modifiche tali da consentire il raggiungimento di una proposta unitaria e coerente. L'esplicitazione di tutti i passaggi (2.2.1; 2.2.2) che hanno portato alla sintesi progettuale rappresenta una *indispensabile garanzia* dal momento che l'esame delle singole parti consentirà ai valutatori di apprezzare la qualità del percorso seguito in ciascuna componente e, eventualmente, di suggerire parziali aggiustamenti o rimodulazioni.

Quello della *sintesi progettuale* rappresenta un punto *centrale* del percorso di istituzione di un parco archeologico: essa costituirà la base da cui sarà possibile partire per individuare gli strumenti finalizzati alla salvaguardia del patrimonio (2.3.1) ed elaborare gli apparati destinati alla comprensione e fruizione dei percorsi suggeriti (2.3.2) da parte di un pubblico eterogeneo, costituito in massima parte da non addetti ai lavori.

## 2.3. Il progetto di tutela e valorizzazione

Nel *progetto di tutela e valorizzazione* saranno presi in considerazione, sulla base delle proposte avanzate in sede di valutazione specialistica delle caratteristiche del parco, gli aspetti della tutela, della fruizione e comunicazione - comprensivi di eventuali prospettive di attività di ricerca e didattica - in una prospettiva che guarda al paesaggio storico e ai beni culturali in esso presenti con l'approccio proprio dell'archeologia globale e dell'archeologia dei paesaggi, che studia il territorio mettendo a sistema tutte le testimonianze ancora rintracciabili della presenza dell'uomo. All'interno del progetto di tutela e valorizzazione si illustreranno anche i servizi che si intendono realizzare, che dovranno tener conto dei costi della gestione (2.4.2), e si valuteranno le modalità con cui il parco si raccorderà al contesto contemporaneo territoriale.

### 2.3.1 Linee guida delle tutele: salvaguardia, conservazione, restauro, pianificazione

Considerato che le aree candidate a dare vita a un parco archeologico non possono che essere zone archeologiche e come tali riconducibili, come già si è detto, alla tutela paesaggistica *ex lege* (art. 142, comma 1, lett. m, del Codice), è auspicabile che il processo, tuttora in corso, di adeguamento al Codice della pianificazione paesaggistica regionale, riservi una particolare attenzione alla disciplina dei parchi archeologici. Per questa via, il piano paesaggistico si candida a divenire lo strumento principe nell'ambito del quale far confluire quelle che qui si indicano come «linee guida delle tutele».

In adesione a quello che è lo spirito della terza parte del Codice, è necessario inoltre evidenziare la specificità del territorio «Parco Archeologico» che dovrà quindi essere inteso non come semplice sommatoria di beni archeologici, ma come vero e proprio «paesaggio archeologico», e in quanto tale sottoposto a specifiche azioni ed interventi necessari ed opportuni per garantire la tutela, il godimento e l'uso non solo dei singoli beni e di ciascuna zona o sottozona, ma dell'area nel suo insieme. Al riguardo, si ritiene



utile ribadire che le linee guida delle tutele dovranno tradursi nell'adozione, con riferimento a ciascun ambito territoriale candidato a divenire un autentico parco archeologico, di un insieme coordinato di proposte di azione, costituente la base per un successivo accordo vincolante tra le pubbliche amministrazioni interessate, prime fra tutte le amministrazioni regionali e statali coinvolte nell'elaborazione congiunta dei piani paesaggistici.

Nello specifico, per quanto riguarda la tutela territoriale, gli obiettivi a cui tendere possono essere così sinteticamente riassunti:

- analisi dei fattori di rischio e degli elementi di vulnerabilità dell'area
- regolamentazione degli usi del suolo consentiti e vietati
- definizione delle attività consentite e vietate
- individuazione degli interventi di recupero e riqualificazione delle aree significativamente compromesse o degradate
- riduzione massima del consumo di suolo e, di conseguenza, ricorso, qualora necessario ai fini delle esigenze di valorizzazione, alla riconversione e riqualificazione dell'edificato e delle infrastrutture esistenti (ogni eccezione dovrà essere adeguatamente motivata e approvata dagli organi di tutela)
- recupero e valorizzazione dei beni immateriali inerenti le culture caratteristiche dei luoghi.

Ciò premesso, al fine di definire preliminarmente e in maniera inequivocabile confini e tipologia del Parco (a perimetrazione unitaria o a rete), sarà necessario in primo luogo indicarne l'articolazione in zone e sottozone, con particolare riguardo:

- all'inquadramento del parco archeologico nel sistema di pianificazione di area vasta (piani territoriali paesistici; ptcp; pianificazione urbanistica comunale; piani di bacino ecc.)
- al censimento delle proprietà pubbliche e al piano di espansione
- al piano dell'accessibilità (pedonale e veicolare) e della mobilità (esterna e interna al parco), che dovrà in ogni modo favorire le forme di mobilità sostenibile pubbliche e private, coordinate con quelle delle aree contigue, ed individuare le aree destinate ai parcheggi
- alle attrezzature ed ai servizi per la fruizione sociale dell'area.

Sarà altresì necessario:

- verificare la compatibilità degli usi del suolo consentiti e vietati in ragione della compatibilità (in ordine di priorità): con la conservazione del patrimonio; con l'adozione di strumenti per la fruizione del parco archeologico; con le esigenze di base di vita della popolazione già residente, tenendo conto che non se ne dovrà stimolare un incremento non coerente con le prescrizioni di tutela e con il progetto scientifico del parco archeologico
- ampliare la tutela (attiva e passiva) all'intera area suscettibile di diventare parco archeologico, proteggendola nel suo insieme con criteri differenziati (*core area*, *buffer zone*, etc.) ma omogenei tra di loro e stabiliti sulla base delle presenze archeologiche.

Ogni decisione in merito alla disciplina degli usi del suolo dovrà essere subordinata alla valutazione della Soprintendenza archeologica, non solo - in conformità alle vigenti norme legislative - con riferimento alle aree direttamente gravate da vincolo archeologico, ma anche, come già avviene nella Regione Lazio, con riferimento all'intero territorio incluso nell'ambito del Parco archeologico.

Attraverso la pianificazione paesaggistica ed il Piano del Parco sarà possibile assicurare la tutela e fruizione dell'area, delle sue risorse e dei suoi beni culturali e paesaggistici, disciplinandone l'uso ed il godimento, prevedendo le azioni a tale fine necessarie e opportune e definendo gli indirizzi ed i criteri per gli interventi sui beni culturali, sul paesaggio, sulla flora, sulla fauna.

Particolare attenzione dovrà essere riservata alla raccolta della documentazione relativa ai *vincoli* esistenti. L'avvenuto aggiornamento della situazione vincolistica e il suo completamento alla luce della relazione identificativa dei beni (relazione che costituisce la base del progetto scientifico del parco), certificata dagli organi di tutela, costituisce elemento fondamentale del dossier per l'accreditamento dei parchi archeologici già costituiti; per i parchi in via di istituzione sarà sufficiente presentare la carta dei vincoli esistenti e il programma per il loro aggiornamento e completamento. In taluni casi potrà essere utile proporre un modello di «dichiarazione di interesse» che espliciti, per tutti i tipi di vincolo, diretto e indiretto, quali sono gli usi del suolo compatibili e ammessi. La *Carta dei vincoli* (ovviamente georeferenziata) costituirà la base per la valutazione delle politiche gestionali e la garanzia che nel Parco archeologico non saranno messi in essere interventi incompatibili con la tutela dei beni.

Nella pianificazione del sistema delle tutele deve essere inserito anche un programma relativo al *restauro e conservazione*, elaborato tenendo conto delle linee guida redatte dal Ministero; tale programma, che affronterà gli aspetti relativi alla conservazione fisica dei beni, prevederà un'accurata valutazione diagnostica dello stato di conservazione/degrado dei luoghi e dei monumenti, in cui sarà contenuta una analisi, formulata in modo scientificamente aggiornato, dei fattori di rischio (carico antropico, rischio sismico, gestione dell'umidità, attacchi biologici, invecchiamento dei materiali costitutivi ecc.). Da tale documentazione dovranno scaturire i programmi di manutenzione (ordinaria e straordinaria) e di restauro, entrambi coordinati in un organico sistema di protezione che definisca le misure da adottare a breve, medio e lungo periodo, individuando le risorse finanziarie necessarie.

Il programma di manutenzione e restauro dovrà definire, fra l'altro, il rapporto con gli aspetti di fruizione e comunicazione e i limiti e le condizioni del carico antropico ammissibile e dei flussi di accessibilità; le modalità di recupero e protezione dell'ambiente naturale; le modalità di recupero e sistemazione degli edifici «non storici» e delle aree funzionali alla valorizzazione.

Si ritiene infine che in un parco archeologico, che risponda appieno alle presenti linee guida e nel quale risulti vigente un piano paesaggistico redatto congiuntamente tra Stato e Regione, possano essere sperimentate forme di coordinamento funzionale e operativo per l'esercizio di funzioni amministrative inerenti la tutela, nei modi previsti dall'art. 118, comma 3, della Costituzione e dall'art. 5, commi 4-7 del Codice.

### 2.3.2 *Fruizione, comunicazione, ricerca e attività integrative*

Nel percorso di *valorizzazione* assumono un ruolo primario gli aspetti legati alla fruizione e alla comunicazione, per l'elaborazione dei quali sarà opportuno riferirsi in generale agli obiettivi e ai principi raccomandati dalla Carta ICOMOS per l'interpretazione e la presentazione dei siti culturali <sup>(8)</sup>.

I *contenuti* della comunicazione, individuati nel progetto scientifico, dovranno trovare *mezzi, strumenti, scelte operative* funzionali a trasmettere ad un pubblico più vasto di quello degli specialisti ciò che costituisce l'essenza e la specificità del parco; a tal fine si terrà conto di tutto il ventaglio delle possibili soluzioni da impiegare, cartacee o informatiche, fisse o mobili (dal dépliant, ai pannelli, alle mappe e guide cartacee, dal computer al palmare, al sito web ecc.). Va da sé, ma non è inutile ribadirlo, che per raggiungere un pubblico il più ampio ed eterogeneo possibile, in cui i non addetti ai lavori saranno la maggior parte, strumenti e modi della comunicazione dovranno articolarsi su livelli diversi: se, da un lato, non si dovranno trascurare gli aspetti scientifico-specialistici (edizioni critiche dei complessi monumentali, seminari e convegni ecc.), dall'altro si avrà cura di tradurre i risultati della ricerca archeologica in un linguaggio chiaro e accessibile, facendo ricorso a tutti gli strumenti multimediali e ricostruttivi, nel rispetto dell'autenticità dei luoghi. Particolare attenzione dovrà essere dedicata alla ricerca di soluzioni espositive e comunicative dedicate ai visitatori che soffrono di forme varie di disabilità (motoria, sensoriale ecc.).

Prima di individuare gli strumenti più idonei di comunicazione, è opportuno che i promotori del parco pongano in essere specifiche analisi per valutare la tipologia dei visitatori effettivi o potenziali. Tali analisi dovranno considerare non soltanto le comunità locali (con particolare attenzione alle scuole del territorio e alle università più vicine), ma anche le potenzialità turistiche del comprensorio, così da mettere a fuoco strategie opportune per rispondere alle esigenze delle diverse fasce di pubblico e promuovere la più ampia partecipazione possibile. In quest'ottica è evidente che la qualità del progetto andrà valutata anche in

relazione all'efficacia di questi aspetti e alla capacità di legare in più sensi e direzioni il contesto interno al parco al suo intorno più o meno prossimo. In altri termini il progetto di valorizzazione-comunicazione dovrà accompagnarsi a tutte quelle analisi «bidirezionali» che riguardano le ricadute e l'indotto del parco sul territorio circostante e del territorio sul parco. Partendo dai risultati della ricerca scientifica e dalla loro illustrazione al pubblico, occorrerà indagare tutti gli aspetti e le risultanze utili a stabilire un rapporto osmotico fra il *valore storico* dei resti del passato e i luoghi contemporanei.

Oltre alla programmazione di strutture stabili, strumenti e servizi per il pubblico, potranno essere previste anche altre attività, coerenti con le caratteristiche del parco archeologico che si intende progettare, le quali potranno concorrere ad un dialogo proficuo e più duraturo fra specialisti, studiosi, utenti. Fra queste si può pensare all'illustrazione al pubblico di *aspetti processuali* relativi allo scavo, alla classificazione, alla documentazione e al restauro dei reperti, prendendo spunto magari da eventuali ricerche in corso d'opera, oppure alla realizzazione, sulla base di specifiche collaborazioni, di corsi o stages di archeologia sperimentale, seminari di educazione ambientale, laboratori di scienze naturali, conferenze inerenti discipline o tematiche correlate alla storia dei luoghi o alle caratteristiche peculiari del parco. Gli spunti fin qui descritti potranno essere efficacemente messi in atto se, fin dalla fase progettuale, saranno coinvolte le istituzioni culturali del territorio e in particolare le scuole di diverso ordine e grado: la complementarietà delle competenze fra insegnanti, specialisti, esperti di comunicazione, confrontate con le sensibilità e gli interessi dei giovani, contribuiranno alla creazione di progetti di educazione e di intrattenimento vivi ed efficaci e favoriranno la *fidelizzazione* dei residenti.

Nell'ambito del progetto di fruizione potranno essere previsti e programmati anche *eventi temporanei*, come ad esempio forme di spettacolo tese a ricreare l'ambiente antico (dal punto di vista sociale, letterario, culturale ecc.) oppure sezioni dedicate all'illustrazione di aspetti tecnici o artigianali della produzione coeva alle fasi che si intendono valorizzare (eventualmente riprodotta negli oggetti in vendita nel bookshop), ma non si escludono altre attività, come mostre, feste, manifestazioni tradizionali e folcloristiche, spettacoli dal vivo ecc., purché non mettono a rischio la conservazione dei siti.

In tutta la filiera della conoscenza, dell'informazione e della valorizzazione di un parco archeologico, va rilevata comunque la *funzione essenziale dell'archeologo* e ribadita la necessità di una sua supervisione costante, non solo nella fase progettuale, ma lungo tutta la vita dell'istituzione.

### 2.3.3. *Strutture del parco archeologico e servizi per il pubblico*

Il progetto di valorizzazione prevede l'organizzazione di un sistema di infrastrutture e di servizi di varia natura che, nel rispetto dell'assetto urbanistico e ambientale, concorra ad attuare le finalità complessive del parco archeologico, promuovendo in senso sociale e culturale la generale qualità insediativa dei luoghi. Una buona fruibilità del parco archeologico è infatti condizionata dall'esistenza di servizi che favoriscano la comprensione dei diversi aspetti definiti dal progetto scientifico, al fine di fare del parco archeologico un luogo di incontro e di scambio raccordato al contesto territoriale. Nell'elaborare il programma dei servizi si dovrà tener conto della dimensione e morfologia del parco archeologico e delle esigenze di tutela, fruizione, comunicazione, al fine di commisurare i servizi stessi alle reali esigenze di vita del parco archeologico. In particolare sarà opportuno:

- considerare il bacino d'utenza dell'area nel corso dell'anno (popolazione residente, presenze stabili o stagionali di lavoratori, studenti, turisti);
- compiere una ricognizione delle infrastrutture e servizi esistenti all'esterno del parco, facendo particolare riferimento alla accessibilità, sia in relazione alle grandi vie di comunicazione (ferroviarie, terrestri, aeree, marittime) sia in rapporto al contesto urbano (viabilità, parcheggi, mezzi di trasporto ecc.), senza dimenticare la segnaletica;
- tener conto di possibili accordi con istituzioni ed altri Enti che possano entrare in relazione con il parco sia come utenti sia come partner del parco stesso.

Sulla base degli elementi acquisiti e tenuto conto delle risorse finanziarie e umane disponibili, il progetto dei servizi dovrà prevedere in dettaglio localizzazione e modalità di erogazione:

a) dei *servizi ritenuti essenziali* per l'accesso fisico e la movimentazione all'interno del parco, per la conoscenza e la comprensione del valore storico e culturale, per la sicurezza;

b) degli *altri servizi* che concorrerebbero a rendere più consapevole o gradevole la fruizione, ma che potranno essere attivati in fasi successive o con il concorso di altri soggetti.

Si esemplificano qui i principali servizi utili, con riferimento ai diversi obiettivi, evidenziando quelli ritenuti indispensabili:

### *I. Organizzazione preliminare della visita, promozione*

Sito web o pagina web in siti istituzionali, Ufficio stampa, newsletter Call center per informazioni e prenotazione delle visite individuali e di gruppo *II Accoglienza, orientamento e sussidi alla visita*

Punto di accoglienza e orientamento: dépliant illustrativi

Segnaletica esterna e interna al parco (indicazione dei percorsi)

Tracciati per non vedenti

Pannelli didattici, piante, didascalie puntuali sui beni d'interesse archeologico

Visite guidate e/o audio guide, palmari ecc.

Laboratori didattici, sale per conferenze e proiezione audiovisivi

### *III. Comfort, facilità di movimento all'interno delle aree*

Servizi igienici (anche per portatori di handicap], in numero e collocazione adeguata alla conformazione e dimensione del parco

Punti di sosta: punti di ristoro

### *IV. Ulteriori opportunità di approfondimento o di svago*

Negoziolibreria

Caffetteria-ristorante

Aree di intrattenimento per i bambini

### *V. Servizi speciali*

Biblioteca, Centro di documentazione/fototeca

### *VI. Strutture logistiche per la ricerca*

Nel progetto dovranno essere altresì

- quantificati i costi per il mantenimento e lo sviluppo dei servizi;

- indicate le modalità di intervento;

- individuati i servizi che si intende esternalizzare anche alla luce dei risultati dell'analisi di sostenibilità economico finanziaria del progetto (infra par. 2.4.2).

## **2.4 Il piano di gestione**

Una volta delineate le caratteristiche del parco archeologico, gli obiettivi specifici di tutela e valorizzazione, gli interventi necessari per assicurare una fruizione ampia e consapevole, ed averne prefigurato le potenzialità di sviluppo, occorre definire un dettagliato *piano di gestione* che consenta di assicurare stabilità ed efficienza alla struttura a ciò preposta. Tale piano, come già si è evidenziato, è sostanzialmente

riconducibile, ove ne ricorrano i presupposti, alla figura, prevista dall'articolo 112, comma 4, del Codice, del piano strategico di sviluppo culturale elaborato a seguito di specifici accordi tra Stato, Regioni e altri Enti pubblici territoriali, nonché con la partecipazione, su base volontaria, degli eventuali soggetti privati proprietari dei beni interessati dalle attività di valorizzazione ivi previste.

Il tema della gestione del patrimonio culturale è oggi al centro del dibattito sull'effettiva possibilità di sviluppo di una politica di intervento nel campo dei beni e delle attività culturali. La *cultura della gestione* è infatti strettamente intrecciata ai temi della fruizione dei beni, delle risorse, della spesa, della capacità amministrativa e delle competenze professionali; le scelte operative che verranno fatte per la costituzione di un parco archeologico dovranno tenere conto di una pluralità di fattori, anche in considerazione della sostenibilità del progetto e delle sue ricadute culturali, sociali ed economiche. Un fattore critico della gestione è quello della «complessità» del sistema, possibile ostacolo all'attuazione di forme veramente efficaci. La complessità è relativa

- alla programmazione finanziaria (per un periodo sufficientemente lungo);
- all'individuazione di forme ampie ed efficienti di *governance* tra i vari soggetti pubblici e privati coinvolti;
- alla necessità di garantire stabilità all'azione amministrativa, creando allo stesso tempo occupazione qualificata attraverso una programmazione culturale di qualità capace di soddisfare bisogni immateriali, stimolando conoscenza e crescita dei cittadini.

La «gestione della complessità» necessita della leale collaborazione tra Stato e Regione, tra Regione ed Enti locali e tra questi e gli altri enti proprietari o responsabili dei beni culturali privati. A dare concretezza a tale fattore, che integra anche i principi di sussidiarietà verticale ed orizzontale presenti nella normativa vigente, sono intervenuti nell'ultimo quindicennio gli strumenti della programmazione negoziata, a partire dai numerosi Accordi di Programma Quadro tra Governo e Regioni. Considerando il tema della gestione come essenziale alla costruzione di un *sistema di valorizzazione culturale*, vi sono tre momenti che possono costituire altrettante tappe di un percorso metodologico <sup>(9)</sup>:

- *analisi dei fattori-chiave*, finalizzata a fornire un orientamento circa l'offerta e la domanda del territorio;
- *valutazione delle condizioni di sostenibilità economico-finanziaria*, necessaria per ottenere indicazioni sulla scelta dell'assetto ottimale delle funzioni gestionali, sui servizi e sulle funzioni da attivare, sulle modalità di offerta dei servizi, sull'opportunità di esternalizzare e sulle modalità di affidamento di alcune funzioni;
- *definizione dell'assetto giuridico-istituzionale e modello gestionale*, al fine di individuare sulla base di un'attenta valutazione dei punti di forza e di debolezza dei modelli giuridici previsti dalla normativa, quello più idoneo alla valorizzazione.

#### 2.4.1 *Analisi dei fattori chiave (offerta / domanda)*

Gli elementi sui quali l'analisi dovrebbe essere focalizzata riguardano:

- le caratteristiche della risorsa da valorizzare, tenuto conto delle risultanze del progetto scientifico;
- l'inquadramento territoriale del contesto socio-economico;
- gli attori istituzionali coinvolti e le loro politiche settoriali locali e sovralocali;
- lo studio della domanda attuale e potenziale;
- la valutazione di posizionamento strategico.

Per poter disporre di un quadro esaustivo del contesto sarà utile acquisire anche la documentazione (ricerche, censimenti, studi di mercato, ecc.) relativa non solo alle risorse culturali tradizionali dell'area (ovvero i beni archeologici, architettonici, i centri storici di pregio, i musei), ma anche alle principali filiere produttive locali, alle risorse naturalistico-ambientali e ai beni di natura «immateriale», quali feste, eventi,

manifestazioni tradizionali e folcloristiche. Ciò permetterà di definire, attraverso l'individuazione delle diverse componenti di un possibile «paniere di offerta locale», l'attrattività turistica del territorio di riferimento.

Un aspetto fondamentale è costituito dalla effettiva o potenziale appartenenza del bene da valorizzare ad una rete/circuito/sistema territoriale o tematico, anche per valutare l'impatto che il processo di valorizzazione culturale è in grado di generare. Conoscere il proprio pubblico, attuale e potenziale, e individuare i fattori di crescita della domanda di fruizione concorre a stimolare buone pratiche in termini di servizi e approccio gestionale. Come si è giustamente affermato, la funzione della conservazione della risorsa, se accompagnata dalla fruizione, ne viene rafforzata. La fruizione, infatti, oltre a far conoscere la risorsa, consente anche di rendere esplicite le ragioni della conservazione. La metodologia di analisi, per quanto riguarda questo specifico aspetto, può essere desunta dai molti studi recenti relativi al turismo culturale, insieme ad esemplificazioni di strategie per l'individuazione dei target di pubblico cui rivolgere attenzione e offerte mirate sin dal momento della progettazione del parco.

In questa fase sarà necessario individuare sia i *principali attori pubblici e privati* che, operando nel settore culturale, sono coinvolti a vario titolo nel processo di conservazione, valorizzazione e gestione del bene, sia i *soggetti titolari di competenze e di responsabilità di programmazione sul territorio*, relativamente al settore culturale e ad altri correlati (turismo, attività produttive ecc.), al fine di analizzare le politiche programmatiche e gli investimenti previsti. L'obiettivo è infatti quello di privilegiare un metodo di lavoro basato sulla co-decisione fra diversi attori istituzionali che condividono analoghi obiettivi di sviluppo, sui principi di partenariato (territoriale e non solo) e di sussidiarietà (verticale e orizzontale).

Tutto ciò, peraltro, tenendo fermo il principio - stabilito all'articolo 1 del Codice in attuazione, peraltro, di precisi precetti costituzionali - che la valorizzazione del patrimonio culturale è compito precipuo dei soggetti pubblici, e che i privati che siano eventualmente proprietari di beni, di cui sia stato riconosciuto l'interesse archeologico particolarmente importante, potranno essere interessati dall'eventuale progetto di valorizzazione dei beni stessi, ove inclusi nell'ambito di un parco archeologico, solamente su base volontaria.

A completare il quadro di orientamento per la scelta dell'assetto gestionale, si propone di applicare al progetto di valorizzazione anche analisi tipiche delle imprese, quali quella del posizionamento strategico rispetto alla capacità attrattiva dell'area, previa valutazione di opportunità e rischi secondo le metodologie sperimentate.

#### 2.4.2 Sostenibilità economica e finanziaria

Per dare attuazione agli obiettivi socio-culturali del sistema di valorizzazione del parco è indispensabile procedere, in via preliminare, ad una verifica della sostenibilità economico-finanziaria del progetto: se si tiene conto infatti che il settore dei beni culturali è caratterizzato da risorse scarse, in cui difficilmente si producono margini di profitto, appare ancor più necessario affrontare da subito il problema della sostenibilità finanziaria del sistema di valorizzazione culturale che si intende porre in essere, dal momento che proprio gli aspetti finanziari costituiscono una delle poche invarianti nell'ambito del processo di costruzione dell'assetto gestionale.

L'analisi della sostenibilità finanziaria, nel definire e determinare i costi e i ricavi che saranno generati in fase di esercizio delle attività previste, dà modo, infatti, di dimensionare l'entità del fabbisogno di risorse finanziarie necessarie a preservare e rendere fruibile un bene o un servizio culturale. Allo stesso tempo la sua elaborazione, dal momento che richiede la prefigurazione dell'insieme delle attività da porre in atto per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e, quindi, l'impostazione di un quadro delle funzioni che la gestione dovrà assolvere, spinge ad individuare le fonti di finanziamento ed, in definitiva, fornisce un contributo di non poco conto nella scelta della forma economico-gestionale (profit/no profit) e della forma organizzativa-istituzionale (pubblica diretta, indiretta, mista, SpA, fondazione ecc.), che andranno a comporre il sistema di gestione di volta in volta più appropriato. Dalla valutazione di sostenibilità finanziaria discende anche l'eventuale creazione di reti, sistemi d'area, gestioni comuni, modelli di integrazione dei servizi. L'analisi della sostenibilità finanziaria, attraverso opportune operazioni e integrazioni, permette, inoltre, di affrontare nel modo più efficace l'analisi della sostenibilità economica, ovvero della valutazione della convenienza complessiva di un investimento dal punto di vista della collettività, in ragione degli effetti diretti, indiretti e

indotti su un sistema economico che tale investimento può produrre. Si tratta di un processo che richiede valutazioni complesse ed articolate, poiché deve tener conto di molteplici elementi, interni ed esterni alla gestione della risorsa, quali il tessuto socio-economico in cui la valorizzazione si inserisce, le relazioni interistituzionali esistenti nel territorio, la disponibilità di risorse (pubbliche e private) da destinare in maniera continuativa alla gestione. Attraverso tale percorso di analisi si potrà valutare la realizzabilità degli obiettivi prefissati in relazione anche allo sviluppo sociale ed economico.

D'altra parte, se la gestione della risorsa culturale deve consentire di perseguire gli obiettivi collettivi (economici e, in parte, anche finanziari) che sono alla base dell'intervento di valorizzazione programmato e che si esprimono in termini di *efficacia*, essa deve, altresì, essere caratterizzata, il più possibile, da criteri di *efficienza*, aspetto che investe, piuttosto, le modalità attraverso cui tali obiettivi possono essere perseguiti. Va evidenziato, a questo proposito, che la valutazione della sostenibilità economico-finanziaria della gestione è indirizzata ad individuare ed implementare forme di gestione che minimizzino, o comunque ottimizzino, l'uso delle risorse pubbliche. È lo stesso Codice, agli articoli 115 e 117, ad assegnare alla «valutazione comparativa in termini di sostenibilità economico-finanziaria e di efficacia» la definizione del modello di gestione da attuare per la valorizzazione delle risorse culturali, anche nel caso limitato dei servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico.

Per quel che riguarda i costi della gestione dei parchi archeologici in relazione alle macrofunzioni di tutela e valorizzazione, va qui ricordato che mentre le azioni che rispondono alle esigenze di tutela e conservazione sono caratterizzate da aspetti più definiti e costanti e producono pertanto costi ben poco flessibili, le attività che rientrano nell'ambito della valorizzazione, potendo essere organizzate con maggiore flessibilità, incideranno in misura maggiore sulle possibili variazioni in ordine ai costi ed ai ricavi di gestione. In particolare è opportuno ribadire che le spese per il personale, che normalmente assorbono oltre il 50% del budget complessivo, dovranno essere calcolate sulla base delle unità di forza lavoro realisticamente necessarie per lo svolgimento delle funzioni previste dal piano di gestione.

Per quel che riguarda infine le forme di finanziamento che, come è noto, sono generalmente distinte in forme di autofinanziamento (ricavi dai biglietti d'ingresso, visite guidate, audioguide, canoni o ricavi da servizi di vendita e ristorazione ecc.) e forme di finanziamento esterno (trasferimento di fondi pubblici, donazioni, sponsorizzazioni ecc.), si ricorda che le prime sono troppo spesso sovrastimate, mentre l'esperienza dimostra che raramente riescono a coprire più del 15% dei costi di gestione; da ciò consegue che le politiche tariffarie (prezzo dei biglietti d'ingresso e dei servizi aggiuntivi) dovranno essere attentamente studiate.

#### *2.4.3 Assetto giuridico istituzionale e forme di gestione*

Le possibili forme di gestione di un parco archeologico, alla luce della normativa vigente, spaziano dalla forma più semplice, cioè quella diretta di una singola risorsa culturale, fino ad organizzazioni complesse che prevedono il coinvolgimento strutturato di più soggetti. Queste ultime, malgrado scontino inizialmente qualche appesantimento in termini organizzativi, appaiono per la loro natura più idonee a gestire i diversi livelli nei quali si articola il processo di valorizzazione del parco archeologico.

L'art. 115 del Codice, prevede che la gestione diretta sia svolta «*per mezzo di strutture organizzative interne alle amministrazioni, dotate di adeguata autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, e provviste di idoneo personale tecnico*»: si tratta di una soluzione difficilmente attuabile, allo stato dei fatti, anche sotto la formula eventuale della forma consortile pubblica, prevista dallo stesso articolo, e soggetta comunque ad una «valutazione comparativa in termini di sostenibilità economico-finanziaria e di efficacia, sulla base di obiettivi previamente definiti»; rispetto ad essa sembra preferibile la gestione indiretta. La gestione «in economia», infatti, presenta alcune controindicazioni, dovute alla scarsa flessibilità delle strutture deputate a organizzare e fornire servizi complessi; essa limita il ricorso alle esternalizzazioni dei servizi accessori e non incentiva razionalizzazioni e integrazioni volte a conseguire economie di scala.

La gestione indiretta assicura un miglior livello di valorizzazione dei beni culturali e, ai sensi dell'articolo 115, comma 3, del Codice, è «*attuata tramite concessione a terzi delle attività di valorizzazione, anche in forma congiunta e integrata, da parte delle amministrazioni cui i beni pertengono o dei soggetti giuridici costituiti ai sensi dell'articolo 112, comma 5, qualora siano conferitori dei beni ai sensi del comma 7*» (richiamo, quest'ultimo, che si riferisce ai soggetti giuridici costituiti dallo Stato, dalle Regioni e dagli altri

Enti pubblici territoriali al fine dell'elaborazione e dello sviluppo dei piani strategici di sviluppo culturale). L'affidamento avviene « *mediante procedure di evidenza pubblica, sulla base della valutazione comparativa di specifici progetti*». A garanzia di trasparenza, nel caso in cui tra i soggetti costituiti per l'elaborazione dei piani strategici di sviluppo culturale vi siano privati, questi ultimi non potranno essere individuati quali concessionari delle attività di valorizzazione.

L'adozione di un modello dovrebbe essere l'esito delle analisi preliminari (2.4.1; 2.4.2) e non una scelta aprioristica all'avvio del processo di costruzione della gestione. Di notevole interesse per il presente lavoro è il richiamo esplicito ai livelli minimi uniformi di qualità di cui all'art. 114 del Codice - nell'ambito dei quali mirano ad iscriversi, per gli aspetti concernenti la valorizzazione dei parchi archeologici, le presenti linee guida - cui si devono attenere i concessionari delle attività di valorizzazione. Oltre a costituire un valido aiuto per l'innalzamento della qualità delle prestazioni, il fissare dei livelli standard contribuisce a creare una «cultura del rendiconto» primo passo per inserire anche le strutture culturali in un sistema di valutazione delle proprie scelte strategiche e del raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Le declinazioni operative della scelta per la gestione indiretta sono plurime, con varianti che - dal punto di vista dell'istituzione pubblica - possono andare dalla totale esternalizzazione in regime di appalto o concessione di singoli servizi o funzioni alla gestione attraverso società *in house* o forme miste pubblico-private. Il ricorso a fornitori esterni all'amministrazione consente di controllare il costo del servizio attraverso le forme previste di evidenza pubblica. Si può ipotizzare anche un affidamento congiunto da parte di più amministrazioni ad un solo soggetto oppure l'integrazione della gestione di più strutture o servizi in capo ad un'unica società. La creazione di soggetti appositamente costituiti (aziende speciali, istituzioni, fondazioni) proprio per la gestione di un parco archeologico (ma ciò vale anche per altri istituti culturali) tempera l'assetto gestionale diretto monosoggettivo con le prerogative tipiche del privato in una sorta di ibridazione di funzioni pubbliche e private. La mano pubblica, di solito in tali casi, fa in modo di mantenere il controllo sulle scelte essenziali di organizzazione delle risorse, nonché sugli obiettivi strategici e di presenza sul territorio, lasciando al soggetto esterno la gestione operativa. Accordi già in essere per la gestione di servizi pubblici possono costituire una piattaforma sulla quale basare ulteriori programmi di valorizzazione delle risorse culturali. Il legislatore, negli ultimi anni, è intervenuto più volte per fissare principi per la gestione delle funzioni e dei servizi in forma associata degli enti locali, e la materia è ancora soggetta a variazioni dettate dalla necessità di perseguire politiche di razionalizzazione e taglio dei costi.

A maggior ragione, ancora una volta, sarà necessario individuare schemi contrattuali che garantiscano chiarezza dei ruoli e tutele reciproche, in una prospettiva di cooperazione istituzionale e di integrazione degli interessi di tutti gli attori del territorio.

#### 2.4.4 Risorse umane e strumentali

Per la realizzazione degli obiettivi prefissati è indispensabile che il parco archeologico si doti di personale *quantitativamente e qualitativamente* adeguato. È questo un requisito fondamentale, anche se impegnativo, per qualsiasi struttura organizzativa, e a maggior ragione per una istituzione culturale.

Pur considerando i diversi scenari, le caratteristiche e i vincoli connessi alla forma di gestione individuata (pubblica/privata, diretta/indiretta, monosoggettiva/plurisoggettiva <sup>(10)</sup>, e salvaguardando l'autonomia organizzativa dei soggetti gestori, si ritiene comunque indispensabile garantire, all'atto di costituzione del parco archeologico o in occasione del suo riconoscimento, la *presenza di figure professionali qualificate*. Infatti il progetto di valorizzazione trae slancio e alimento da una continua azione di ricerca e di studio, di progettazione, di monitoraggio, di comunicazione e di organizzazione di eventi e non si esaurisce nella gestione ordinaria della visita e dei servizi per il pubblico.

In particolare, appare indispensabile l'impegno da parte del soggetto o dei soggetti deputati alle attività di valorizzazione a conferire la *direzione scientifica* della struttura preposta alla gestione del parco ad una figura con requisiti culturali e documentate competenze ed esperienze nella disciplina archeologica più affine alle caratteristiche del parco archeologico. Questa figura potrebbe essere eventualmente condivisa con altri parchi archeologici afferenti al medesimo ambito territoriale.

È inoltre auspicabile che - anche in relazione alla dimensione, alla consistenza e importanza del patrimonio



archeologico e ambientale, al bacino di utenza, alle risorse finanziarie investite - siano previste altre figure idonee a svolgere funzioni di amministrazione, sicurezza, manutenzione e cura dei beni, vigilanza, educazione/didattica, comunicazione/promozione.

Il Regolamento della struttura organizzativa preposta alla gestione del parco archeologico dovrà precisare in ogni caso:

- *l'organigramma*: funzioni garantite dalla singola struttura o da un'eventuale organizzazione a rete, numero minimo di addetti, forma contrattuale prevista;
- *i profili di competenza e le modalità di reclutamento* del direttore e dello staff scientifico; i livelli di responsabilità e autonomia nei confronti dell'Ente/ soggetto proprietario;
- *l'eventuale ricorso a forme stabili di collaborazione* interistituzionale (attraverso convenzioni con Enti territoriali, Università, Ministeri) o con privati no profit (associazioni di volontariato, cooperative, ecc.);
- *le modalità di affidamento di servizi in gestione a società private*: In questo caso il contratto di servizio dovrà prevedere i requisiti culturali del personale impegnato e le forme di controllo da parte dell'istituzione.

### **3. L'ACCREDITAMENTO**

#### **3.1. Obiettivi e benefici**

L'esito logico del processo di definizione delle *Linee guida sui Parchi archeologici* è quello di delineare un sistema nazionale di accreditamento delle strutture esistenti o in via di costituzione che tenga conto dell'assetto normativo attuale e dell'evoluzione delle aspettative del pubblico riguardo alla qualità dei servizi culturali. La proposta che qui si presenta tiene conto dell'esperienza che alcune Regioni hanno portato avanti relativamente al riconoscimento/accreditamento dei musei locali e d'interesse locale, la quale, pur non essendo arrivata ad una definizione di procedure uniformi per tutto il territorio nazionale, costituisce un importante punto di riferimento. In un panorama ampio e variegato, e certamente più dinamico del passato, ove intervengono molteplici attori e interessi, appare anzitutto necessario:

- *individuare gli elementi fondamentali* della progettazione e gli *strumenti di verifica* della capacità di realizzazione e di mantenimento dell'assetto prescelto per il Parco archeologico;
- *stabilire criteri trasparenti ed oggettivi* per motivare e giustificare il supporto economico dello Stato, delle Regioni e degli Enti locali ai progetti meritevoli di sostegno.

La creazione di un sistema di valutazione e accreditamento potrà fornire adeguati supporti alle scelte d'indirizzo anche dei finanziatori privati, orientandoli verso iniziative in grado di assicurare stabilmente la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali.

Dall'esistenza di linee d'indirizzo generali e condivise, potranno trarre vantaggio anche i proprietari e gestori di parchi archeologici (da istituire o già esistenti) che decidessero di sottoporsi al processo di accreditamento; per essi si potrebbero prefigurare alcuni benefici, nel breve e nel medio termine:

- possibilità di accesso prioritario alle risorse pubbliche e ad agevolazioni finanziarie o fiscali;
- visibilità ed autorevolezza nei rapporti con gli interlocutori privati (dalle imprese al settore no profit), con le istituzioni culturali attive nella ricerca e nella formazione di professionalità qualificate e con l'associazionismo più attento alla diffusione delle tematiche culturali;
- maggiori opportunità di integrazione di risorse scientifiche, tecnologiche, strumentali, mediante la costituzione di reti e sistemi fra istituzioni di pari livello;
- ulteriori occasioni di promozione e comunicazione dell'immagine, in Italia e all'estero, attraverso canali privilegiati di informazione (ad es. diffusione di iniziative ed eventi in siti dedicati).

Presupposto indispensabile per dare avvio alla procedura di accreditamento è l'acquisizione dell'intesa tra Stato e Regioni sulle presenti *Linee guida* (nelle forme previste dall'art. 114 del Codice, con riferimento ai livelli minimi uniformi della valorizzazione); tale intesa porterebbe certamente a incentivare l'applicazione di buone pratiche e produrrebbe nel tempo un innalzamento generalizzato della qualità. Ciò, naturalmente, non potrà attuarsi senza la creazione di organismi regionali e nazionali che curino l'applicazione delle procedure, valutino il possesso dei requisiti indicati e ne controllino la permanenza.

### 3.2. Le procedure

I sistemi di accreditamento degli istituti culturali, generalmente adottati in Europa, si articolano di norma in tre fasi:

- 1) l'individuazione di standard di qualità, nonché di requisiti minimi; la definizione della documentazione necessaria per comprovarne il possesso; l'elaborazione di questionari/schede per la rilevazione;
- 2) l'autovalutazione delle stesse strutture interessate al riconoscimento, accompagnate eventualmente da richieste di assistenza e supporto per colmare le carenze riscontrate;
- 3) l'accredimento da parte di un organismo apposito, composto da esperti indipendenti oltre che da rappresentanti dell'ente certificatore (autorità pubblica o associazione di categoria); la verifica periodica del mantenimento dei requisiti minimi e del raggiungimento degli obiettivi prefissati.

La procedura che si propone per i Parchi archeologici prevede:

- l'istituzione presso le Direzioni regionali del Mibac, di Commissioni regionali, composte da rappresentanti del Mibac e della/e Regione/i, su cui insiste il parco, con il compito di verificare la documentazione per l'accredimento presentata dai soggetti proponenti (vedi sezione 3.3) e fornire supporto tecnico per le eventuali integrazioni necessarie;

- l'istituzione presso il Mibac, di una Commissione nazionale, che comprenda rappresentanti del Ministero, delle Regioni e Province autonome e delle Università, a cui spetterà il compito di valutare e determinare l'accredimento del Parco, di verificare la permanenza dei requisiti con cadenza periodica e di aggiornare le linee guida e i requisiti di qualità.

### 3.3 Requisiti e documentazione

Nelle schede che seguono sono evidenziati i documenti che dovranno essere prodotti e presentati alle commissioni per consentire di valutare oggettivamente i requisiti indicati nelle linee guida.

#### 3.3.1. Assetto giuridico-istituzionale

Documenti	Contenuti essenziali	Elementi da valutare	Riferimenti in Linee guida
Atto istitutivo (legge, accordo di programma, convenzione, atto notarile, ecc.)	Denominazione Perimetrazione Soggetti partecipanti Finalità e funzioni; patrimonio;	Accordo fra soggetti proprietari e soggetti responsabili della tutela e della valorizzazione	Cap. 2.4.3
Statuto e/o Regolamento	organi di gestione e di controllo; organizzazione delle risorse finanziarie e delle risorse umane	Situazione patrimoniale Affidabilità e stabilità della forma di governo e di gestione del parco Efficacia dell'organizzazione	
Copia dei decreti di vincolo esistenti			

### 3.3.2. Assetto economico-finanziario

Documenti	Contenuti essenziali	Elementi da valutare	Riferimenti in Linee guida
Analisi della sostenibilità economica e finanziaria	Indicazione dei costi di gestione (personale, manutenzione, ecc.) e delle risorse disponibili (fonti finanziamento pubblico, previsione di entrate dirette e sovvenzioni private, ecc.)	Sostenibilità economica Regolarità nella programmazione e gestione delle risorse	Cap. 2.4.2
Programmazione annuale e pluriennale			

### 3.3.3. Risorse umane

Documenti	Contenuti essenziali	Elementi da valutare	Riferimenti in Linee guida
Organigramma	Elenco delle funzioni scientifiche, tecniche, amministrative garantite dalla struttura o dalla rete	Funzioni minime garantite per la progettazione culturale, la gestione e la comunicazione	Cap. 2.4.4
Definizione dell'organizzazione del personale	Definizione delle rispettive competenze Individuazione del profilo di competenze dell'archeologo direttore del parco e delle altre figure scientifiche e tecniche previste Dichiarazione delle modalità di selezione/reclutamento	Esistenza di professionalità idonee commisurate alla natura archeologica del parco Criteri di trasparenza ed evidenza pubblica nella selezione/reclutamento	

### 3.3.4. Progetto scientifico - Archeologia

Documenti	Contenuti essenziali	Elementi da valutare	Riferimenti in Linee guida
Documentazione conoscitiva	Descrizione e valutazione dei resti emergenti e valutazione della consistenza dei resti interrati o sommersi, registrate su supporto cartografico informatizzato (GIS)	Motivazioni scientifiche sottese alla costituzione del parco Caratteristiche e stato di conservazione dei resti archeologici, alla luce delle ricognizioni e degli studi effettuati	Cap. 2.2.1 Cap. 2.2.3
Relazione storico-critica e progettuale	Illustrazione delle scelte effettuate per la conservazione, la fruizione e la valorizzazione dei resti	Potenzialità di sviluppo della ricerca e della valorizzazione del sito	

### 3.3.5. Progetto scientifico - Paesaggio: aspetti naturalistico ambientali

Documenti	Contenuti essenziali	Elementi da valutare	Riferimenti in Linee guida
Documentazione conoscitiva	Descrizione e valutazione degli aspetti geologici; geomorfologici e pedologici; vegetazionali; faunistici (corredati da idonea documentazione)	Analisi del contesto paesaggistico e naturalistico in cui si inserisce il parco Caratteristiche e stato di conservazione degli elementi naturalistici e ambientali alla luce delle ricognizioni e degli studi effettuati	Cap. 2.2.2 a
Relazione storico-critica e progettuale	Illustrazione delle scelte effettuate per la conservazione e la valorizzazione dell'ambiente, della flora, della fauna, ecc.	Potenzialità di sviluppo della ricerca e della valorizzazione di tali aspetti	

### 3.3.6. Progetto scientifico - Paesaggio: aspetti urbanistico architettonici

Documenti	Contenuti essenziali	Elementi da valutare	Riferimenti in Linee guida
Documentazione conoscitiva	Descrizione e valutazione degli immobili suscettibili di interesse per il Parco.  Carta georeferenziata dei vincoli	Coerenza nell'assetto del Parco e nel suo sviluppo con la tutela paesaggistica e la pianificazione urbanistica	Cap. 2.2.2 b Cap. 2.3.1
Piano di assetto territoriale	Integrazione con gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica  Prescrizioni d'uso e trasformazione del suolo e dei manufatti esistenti		

### 3.3.7. Conservazione

Documenti	Contenuti essenziali	Elementi da valutare	Riferimenti in Linee guida
Programma di manutenzione e restauro	Esplicitazione delle scelte di fondo in riferimento agli interventi che si intende porre in essere per contrastare il degrado degli edifici o dei complessi e per proteggerli dagli agenti esterni.  Illustrazione delle modalità degli interventi sui monumenti (consolidamenti, restauri, integrazioni) e della tipologia di eventuali coperture.	Corrette modalità di manutenzione e restauro	Cap. 2.2.2 b Cap. 2.3.1

### 3.3.8. Valorizzazione - Rapporti con il pubblico

Documenti	Contenuti essenziali	Elementi da valutare	Riferimenti in Linee guida
Piano di valorizzazione	Modalità di fruizione (giorni e orari di apertura) Individuazione dei principali destinatari e degli strumenti di comunicazione prescelti sul piano scientifico e divulgativo  Progetto di percorribilità interna del parco con indicazione dei percorsi e dei luoghi di sosta  Progetto relativo all'arredo (supporti per gli apparati grafici, panchine, tavoli, cestini ecc.), all'illuminazione, alle coperture, alle recinzioni ecc.	Contenuti, modalità, strumenti per promuovere la conoscenza e il godimento del parco	Cap. 2.3
Elenco dei servizi per il pubblico in sede e a distanza	Attivazione di: - sito web o pagina dedicata in sito istituzionale con informazioni essenziali; - punto di accoglienza e orientamento - segnaletica esterna e interna, pianta del parco con indicazione delle emergenze storico archeologiche e naturalistiche e dei percorsi - pannelli e didascalie relative ai beni archeologici, ai valori ambientali, naturalistici e paesaggistici; - altri servizi (visite guidate, audioguide, etc.)  - laboratori didattici e/o di archeologia sperimentale	Servizi essenziali per la fruizione e la diffusione della conoscenza Quantità e tipologia dei servizi parametrati alle dimensioni del parco	Cap. 2.3.3

---

(3) *D.M. 10 maggio 2001*, Atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e gli standard di funzionamento e di sviluppo dei musei; i suoi contenuti, elaborati da un gruppo tecnico composto da esperti del Ministero, delle Regioni, delle Province, dei Comuni e delle Università, sono stati accolti nella legislazione e nella prassi per il riconoscimento dei musei locali di molte regioni italiane.

(4) L'elenco dei componenti è presentato nell'*allegato 1*.

(5) Si sono tenute 15 riunioni plenarie da maggio 2010 a ottobre 2011.

(6) Costituito con DM 1° agosto 2009; cfr. allegato 2 e «Notiziario del Ministero per i beni e le attività culturali» n. 89-91/2008-2009, pp. 97-100.

(7) L'attuazione del sistema prefigurato dalla legge, con l'istituzione di sedici realtà autonome, individuate di concerto col territorio, si sta realizzando in realtà solo ora, a seguito dei provvedimenti di riorganizzazione del Dipartimento dei beni culturali siciliano del 2010. Si precisa inoltre che l'autonomia finanziaria riguarda soltanto la gestione delle entrate che affluiscono al bilancio e non include le spese relative al personale.

(8) Cfr. Carta dell'Icomos per l'interpretazione e la presentazione dei siti culturali (Ename Charter), ratificata nell'Assemblea generale del 2008, [www.enamecharter.org](http://www.enamecharter.org) e riportata in appendice Allegato 3.

(9) Il processo che si va delineando prende le mosse dal modello di piano di gestione previsto per la lista UNESCO dei beni Patrimonio dell'Umanità che prevede che ai piani settoriali si accompagni una fase di analisi della strategia di governo e gestione del sito (compresa la scelta della forma giuridica più idonea) nella quale siano integrate a) le competenze, per aumentare l'efficacia rispetto alle singole azioni di settore; b) le risorse, per ottenere il supporto necessario a presentare un'offerta completa; c) gli attori, per favorire la cooperazione intorno ad un obiettivo comune; d) le politiche, per creare delle sinergie tra strategie che in origine appartengono a settori decisionali diversi (Il modello del Piano di gestione dei beni culturali iscritti alla lista del Patrimonio dell'Umanità - Linee guida - Paestum 25 e 26 maggio 2004 e Appendice, Allegato 4).

(10) Se ad esempio l'Ente proprietario/gestore è un Comune o una Provincia, occorre far riferimento alle norme contenute nel Testo unico degli enti locali, nei regolamenti comunali, nei contratti collettivi.

---

### **Allegato 1**

#### **Composizione del gruppo di lavoro istituito con *D.M. 18 maggio 2010***

*Elena Francesco Ghedini* (coordinatrice), Università degli Studi di Padova

*Stefano De Caro*, direttore generale per le antichità del MIBAC

*Paolo Carpentieri*, capo Ufficio legislativo del MIBAC

*Daniele Manacorda*, Università degli Studi di Roma Tre

*Andreina Ricci*, Università degli Studi di Roma - Tor Vergata

*Jeanette Papadopoulos*, dirigente Servizio III, direzione generale per le antichità del MIBAC

*Maria Giuseppina Lauro*, Servizio Conservazione del patrimonio, segretariato generale della Presidenza della Repubblica

*Monica Abbiati*, rappresentante della Regione Lombardia, designata dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome

*Maria Pia Guermandi*, rappresentante della Regione Emilia-Romagna, designata dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome

*Antonella Pinna*, rappresentante della Regione Umbria, designata dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome

*Nadia Murolo*, rappresentante della Regione Campania, designata dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome

*Michele Durante*, rappresentante della Regione Basilicata, designato dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome

*Francesco Giovanetti*, Soprintendenza ai Beni Culturali di Roma Capitale, designato dall'ANCI

*Luca Sbrilli*, direttore dei Parchi Val di Cornia, designato dall'ANCI

*Adelaide Moresca Compagna*, Servizio I - Coordinamento e Studi del Segretariato generale MIBAC (*supporto tecnico e organizzativo*)

---

## **Allegato 2**

### **Individuazione di linee guida per la costituzione e la gestione dei parchi archeologici – Relazione del gruppo di lavoro ministeriale per l'individuazione di linee guida per la costituzione e la gestione dei parchi archeologici**

#### **Introduzione**

Con *decreto 1° agosto 2008* dell'Onorevole Ministro Sandro Bondi è stato istituito un Gruppo di lavoro con il compito di individuare specifiche linee-guida per la costituzione e la gestione dei «parchi archeologici».

Del gruppo, coordinato dalla prof.ssa Francesca Ghedini, fanno parte il prof. Andrea Augenti, la dott.ssa Irene Berlingò, l'arch. Stefania Cancellieri, il dott. Stefano De Caro, il prof. Michel Gras, il prof. Daniele Manacorda, la prof.ssa Angela Pontrandolfo, la dott.ssa Rita Paris, la dott.ssa Anna Maria Reggiani, la prof.ssa Andreina Ricci. Il Gruppo si è insediato il 5 settembre 2008. I lavori sono proseguiti senza interruzioni - individualmente o a piccoli gruppi - e sono stati intervallati da riunioni plenarie tenutesi il 2 ottobre, il 20 ottobre, il 6 novembre, il 26 novembre, il 16 dicembre 2008 e il 13 gennaio 2009.

Sono state inizialmente ripercorse le tappe delle problematiche relative ai parchi a partire dal *DPR 616/77*, che comportava il trasferimento delle competenze in materia di aree protette dallo Stato alle Regioni e che ebbe, come conseguenza, l'istituzione dei Parchi Naturali; una tappa importante poiché da allora non poche «aree protette» si sono avvalse della denominazione di «archeologiche».

Più di recente, con la creazione dei Parchi Regionali (che coprono oggi oltre un milione di ettari) si è dato avvio a realizzazioni che hanno adattato il primitivo modello di parco nordamericano alla complessa realtà dell'antropizzato territorio italiano, nel tentativo di coniugare la conservazione delle risorse naturali con l'uso sociale delle stesse e con la ricerca dello sviluppo compatibile delle popolazioni insediate. Si è quindi ritenuto opportuno operare un censimento della consistenza (numerica e qualitativa) delle aree e parchi archeologici in Italia; per tale censimento gli uffici del Ministero hanno elaborato una scheda che è stata inviata alle Soprintendenze archeologiche e alle Direzioni regionali. La documentazione pervenutaci, difforme per qualità e quantità, ha confermato l'improrogabile esigenza di mettere ordine in una materia in cui regna grande confusione.

Si è anche rilevato che l'intero tema, sotto l'aspetto della tutela, può trovare cornice giuridica nell'applicazione degli articoli del Codice relativi alla tutela paesaggistica e in particolare alla formazione dei Piani Paesaggistici (*art. 135* comma 4; *art. 142* lettera m; *art. 143* comma 1, c). Tuttavia, tenuto conto dello stato in forte evoluzione della materia, si è deciso di rimandare ad un futuro approfondimento questo aspetto, alla luce anche dei risultati dell'istituendo tavolo Stato / Regioni.

Contestualmente, e grazie anche alle discussioni suscitate dalla documentazione raccolta, si è portato avanti il dibattito sui contenuti, che è partito dalle definizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio (di seguito Codice) e si è sviluppato poi su due binari: quello degli aspetti culturali e quello degli aspetti operativi. L'obiettivo infatti era quello di arrivare da un lato ad una definizione di «parco archeologico» e dall'altro di fornire una griglia di riferimento sia per le realtà esistenti che per quelle di nuova istituzione.

In conseguenza di questa scelta si è ritenuta di prioritario interesse l'individuazione di parametri di riferimento per la definizione di organi e procedure per la formalizzazione di un processo di certificazione della qualità del parco o dell'area archeologica, al fine di produrre un documento il più possibile esaustivo, da sottoporre in prima istanza al tavolo con le Regioni che, come è ovvio, rappresentano interlocutori indispensabili e ineludibili. L'individuazione dei parametri è stata pensata anche nella prospettiva della creazione presso il Ministero di una struttura, preposta alla valutazione dell'esistenza dei requisiti minimi (rispondenti al modello concordato) e al controllo, con scadenza biennale, della permanenza degli stessi. Tale struttura, che dovrà essere opportunamente dotata di strumenti informatizzati, dovrebbe configurarsi in forma di Commissione mista (Ministero, Regioni, Università, Enti locali).

Il processo di individuazione dei parametri ha preso avvio dall'*art. 101 del Codice* (che definisce concettualmente le aree e i parchi archeologici) e dagli *artt. 6 e 111*, che riguardano le relative attività di valorizzazione. Da qui si è proceduto per definire da un lato i principali criteri per l'accreditamento dall'altro le tipologie della struttura scientifico-organizzativo-gestionale, che dovrà impegnarsi per realizzare correttamente e coerentemente un prodotto culturale la cui progettazione accurata è condizione primaria del riconoscimento di qualità.

A questo scopo è indirizzato il presente documento che, dopo aver fatto luce su alcuni aspetti che riguardano definizione e denominazione, si è soffermato sulle diverse configurazioni morfologiche che i parchi archeologici possono presentare e sulle caratteristiche progettuali che essi devono avere; caratteristiche che riguardano il progetto scientifico-culturale, il progetto di gestione e il progetto dei servizi.

A conclusione del lavoro svolto si ritiene indispensabile passare a una fase di sperimentazione per valutare l'applicabilità degli aspetti più peculiari e innovativi qui proposti. Per l'individuazione e la selezione dei «progetti sperimentali» si suggerisce la pubblicazione in rete delle linee di indirizzo qui elaborate, così da aver modo di vagliare le proposte più affidabili, idonee a coprire ambiti e caratteristiche differenti. Al termine di tale sperimentazione potranno essere ulteriormente precisati e integrati singoli aspetti, specifiche norme, particolari forme di operatività.

## **1. DEFINIZIONE-DENOMINAZIONE**

Il concetto di «parco archeologico» è attualmente definito a livello normativo nell'*art. 101*, comma 2 e, del Codice, dove per parco archeologico si intende un «ambito territoriale caratterizzato da importanti evidenze archeologiche e dalla presenza di valori storici, paesaggistici o ambientali, attrezzato come museo all'aperto». Si tratta quindi di una particolare categoria di parchi territoriali, intesi come luoghi dove l'intreccio cultura/natura si presenta nelle forme più differenziate, in cui ora prevalgono gli aspetti naturalistici (geologici, botanici, faunistici) ora quelli storici (paesistici, architettonici, minerari, urbanistici). Nell'ambito dei parchi territoriali si definiscono archeologici quelli in cui la componente storico-archeologica risulta quantitativamente o qualitativamente caratterizzante. Tali parchi, per la «complessità» della loro natura, necessitano di speciali attenzioni: è infatti necessario che la gestione degli aspetti archeologici (sui quali, quale che sia il regime di proprietà, si attua la competenza statale della tutela) si integri in maniera organica con le altre componenti del parco (strutture storiche, contesti naturalistici ecc.), spesso di proprietà di Enti locali o di privati, che esercitano le proprie competenze, che non devono entrare in conflitto con le esigenze della tutela.

Quando la componente archeologica è esclusiva (non soltanto «prevalente» rispetto alle altre) si è soliti utilizzare il termine area archeologica sia che si tratti - come nella maggior parte dei casi - di piccole aree con resti frammentari (che emergono dal terreno, talvolta anche solo in parte, o che giacciono interrati, quindi non visibili, ma accertati), sia che ci si trovi di fronte a superfici assai estese con resti imponenti e famosi (come Pompei, Ostia, Area archeologica centrale di Roma ecc.): i casi di aree archeologiche

particolarmente estese sono però decisamente limitati, tanto che si potrebbe addirittura adottare per tali casi la definizione di aree archeologiche speciali.

Anche l'area archeologica è presa in considerazione dal Codice che la considera, all'art. 101, comma 2 d, «un sito caratterizzato dalla presenza di resti di natura fossile o di manufatti o strutture preistorici o di età antica».

Un'area archeologica dunque, in generale, non ha le caratteristiche «complesse» di un parco, ma si presta (a condizioni date) a formare parchi a rete: (cfr. paragrafo 2.2): i parchi a rete possono interessare sia contesti urbani, sia nuclei sparsi nel territorio (ma non perimetrabili con continuità), sia aree limitrofe a parchi archeologici o ad aree archeologiche speciali. La loro realizzazione, in altri termini, mira a fornire continuità concettuale a ciò che sul territorio si presenta frazionato e sparso.

C'è un aspetto che va però evidenziato con particolare attenzione: si tratta dell'arco cronologico («preistorico e antico») menzionato dal Codice a proposito delle aree archeologiche.

Così definito, l'ambito preso in considerazione risulta oltremodo ristretto e in netta contraddizione con gli sviluppi teorici e pratici (nazionali e internazionali) delle discipline archeologiche, nonché delle stesse pratiche della tutela e della valorizzazione. Pertanto si ritiene utile, in questa sede, esplicitare con chiarezza che si intende utilizzare il termine «antico» nella accezione più ampia possibile per comprendere, oltre ai resti di età preistorica e classica, anche quelli di età medievale e postmedievale fino alle testimonianze relative a periodi assai più recenti (archeologia industriale), in armonia con il concetto, ormai ampiamente condiviso, di «bene culturale».

## **2. MORFOLOGIA**

Le definizioni e le osservazioni sopra riportate sembrano indirizzare verso due diverse configurazioni morfologiche dei parchi archeologici: i parchi perimetrali e i parchi a rete. La loro diversità non comporta differenti impostazioni concettuali o normative, ma riguarda i modi in cui essi entrano in relazione col contesto contemporaneo, urbano o rurale, offrendo potenzialità diverse sul piano della qualificazione o riqualificazione, urbana e/o territoriale, delle offerte turistiche, della possibilità di dilatare opportunamente il concetto di «storicità» oggi pressoché esclusivo dei centri urbani.

### **2.1 I parchi perimetrati**

Il primo genere di parchi archeologici, i parchi perimetrati, può comprendere al suo interno le diverse componenti che caratterizzano i parchi territoriali secondo l'accezione tradizionale, ma in essi la componente storico-archeologica, in un rapporto natura/cultura sempre presente, risulta particolarmente significativa o evidente. Dal punto di vista morfologico, possono essere assimilate a questi anche le aree archeologiche speciali, ovvero quelle aree particolarmente estese nelle quali la componente archeologica è esclusiva e circoscritta.

Va sottolineato che è necessario che la perimetrazione dei parchi e delle aree archeologiche speciali avvenga con precisione, anche se, soprattutto nei casi in cui il contesto archeologico di riferimento è inserito in un tessuto urbano («parchi urbani»), la perimetrazione potrebbe non comprendere tutti i resti relativi al contesto originario (e ciò per ragioni ovvie, derivate dalla storia delle trasformazioni dei luoghi). In questi casi il progetto scientifico-culturale (cfr. paragrafo 3A) potrà avvalersi delle possibilità offerte dal concetto di reti di aree archeologiche collegabili appunto al parco perimetrato.

### **2.2 I parchi a rete**

Il secondo genere di parchi, per cui proponiamo la definizione di parchi a rete, costituisce una novità rispetto alla tradizionale accezione del parco come una unica area circoscritta e perimetrata.

I parchi a rete si configurano, dal punto di vista morfologico, in modi diversi a seconda che abbiano caratteristiche esclusivamente lineari o che associno nella loro struttura linee e aree. Dal punto di vista dei contenuti essi consentono, attraverso itinerari flessibili e adeguati strumenti comunicativi, di mettere in relazione sequenze di aree aggregabili fra loro secondo logiche coerenti, creando dei sistemi di emergenze



archeologiche collegate secondo prospettive di carattere tematico - tipologico (ville, sepolcri, acquedotti, strade, torri, castelli), sincronico (le ville tardo antiche, le torri medievali, i castelli, i casali ecc.) o diacronico (le ville romane dal II secolo a.C. all'età tardoantica o anche la produzione del vino dall'età romana ai nostri giorni); tali reti possono essere anche progettate in modo da connettere la città al territorio attraverso l'illustrazione di alcuni aspetti della storia dei luoghi.

Nei parchi a rete potranno essere diversi i caratteri della gestione, degli strumenti di comunicazione e in taluni casi anche della manutenzione. Ugualmente centrale e imprescindibile risulterà invece il progetto archeologico, scientifico-culturale, determinante per dare vita a questo genere di percorsi.

Ciascuna area della rete si configurerà pertanto come elemento che avrà senso e significato autonomi e che potrà essere illustrato e visitabile di per sé; ma anche, a sua volta, inserito all'interno di un sistema unitario e coerentemente progettato su base tipologica e/o cronologica, sincronica o diacronica.

Per le loro caratteristiche di «flessibilità» i parchi a rete ben si prestano, soprattutto nelle periferie urbane degradate e nelle aree rurali parimenti in sofferenza, a riattribuire ruolo e senso a luoghi che necessitano urgentemente di sostanziale riqualificazione.

### **3. REQUISITI**

La necessità di soffermarsi sul problema degli standard per la qualità e il funzionamento dei parchi deriva dall'osservazione della situazione attuale dei parchi archeologici e delle aree archeologiche speciali in Italia. Eccezion fatta per qualche caso, la maggior parte di essi si rivela tale soltanto sulla carta, mancando di servizi, strumenti di gestione, sistemi di comunicazione, che al contrario si ritrovano abitualmente in analoghe strutture europee aperte al pubblico.

Si ritiene pertanto necessario mettere a fuoco nuove forme di progettualità, che se da un lato sono dirette ai parchi di nuova istituzione, dall'altro possono contribuire a «riqualificare» quelli esistenti, accreditandoli fra le strutture rispondenti a requisiti minimi di qualità.

Gli ambiti relativamente ai quali si è colta la necessità di richiedere specifici e differenti progetti riguardano:

- gli aspetti scientifico-culturali compresi i contenuti della comunicazione;
- gli aspetti legati alla gestione, in cui va ricompreso il piano finanziario;
- gli aspetti legati ai servizi, in cui vanno compresi anche gli strumenti della comunicazione.

Pertanto la sequenza dei requisiti verrà, in quest'ordine, ora illustrata.

#### **3.1 Il progetto scientifico-culturale**

Su questo aspetto, che in realtà per la prima volta si prende in considerazione in modo così deciso, è utile spendere qualche parola per non creare fraintendimenti e per chiarire nel modo più semplice possibile a cosa ci si riferisce. In particolare appare opportuno definire il significato del termine progetto, in relazione al tema dei beni archeologici.

Architetti, urbanisti, pianificatori, economisti, ambientalisti, geologi, topografi, operatori, amministratori, sono solo alcuni dei soggetti che, operando in una realtà complessa come quella del nostro paese (in ambito sia urbano che rurale), si trovano a fare i conti con preesistenze archeologiche, note o inattese. A ciascuno di questi soggetti il termine «progetto» evoca aspetti particolari da prendere in considerazione e precise finalità, proprie di ciascuna competenza. Con ognuno di essi l'archeologo (soprattutto il funzionario preposto alla tutela) interagisce, ma il suo si rivela spesso un ruolo passivo: quando dà il parere circa la scelta degli arredi (panchine, coperture ecc.) o delle essenze da piantumare in un'area archeologica; quando concede o nega l'uso temporaneo di strutture antiche per spettacoli musicali o teatrali ecc. In tutti questi casi l'archeologo può e deve essere un interlocutore, ma è evidente che non è in questi interventi che si manifesta il «progetto archeologico». L'equivoco deriva in gran parte dal fatto che non è ancora del tutto chiarito il significato del termine valorizzazione, termine questo «scivoloso» che può prestarsi a facili fraintendimenti. Infatti, nonostante sia per gran parte superata la prospettiva del bene culturale che produce reddito, dal momento che

anche nelle gestioni più efficienti i beni da tutelare non riescono a diventare totalmente «autosufficienti» dal punto di vista economico, l'aspetto economicistico permane egualmente come riferimento concettuale per la definizione di valorizzazione. Con «valorizzazione» si deve invece intendere il senso, cioè il valore storico che un determinato oggetto, contesto, spazio può assumere: è proprio in questa attribuzione di significato che l'archeologia può, e deve, svolgere il suo specifico ruolo progettuale, illustrando il «valore di cultura», che i resti archeologici conservano e possono comunicare alla popolazione che vive nei territori circostanti e a coloro che potrebbero venire indotti alla frequentazione del bene in questione. In questo senso, e solo in questo senso, il termine valorizzazione può assumere un'importanza anche economica, grazie sia all'indotto turistico che può muovere, sia al contributo che ogni miglioramento del livello culturale arreca alla qualità delle comunità residenti. Processo che può avvenire solo a condizione che non manchino adeguati investimenti intellettuali e finanziari.

Schematizzando al massimo, si potrebbe dire che, in relazione alle ricerche che necessariamente avranno preceduto la realizzazione di un parco archeologico, il progetto scientifico-culturale dovrebbe configurarsi come un'opera di *interpretazione-traduzione-racconto* dei risultati della ricerca, capace di fornire della realtà antica una lettura universalmente comprensibile; tenuto conto che è auspicabile che la ricerca continui anche dopo la costituzione del parco, ne consegue che il progetto scientifico culturale dovrebbe articolarsi in una prospettiva di tre/cinque anni. Per l'archeologo svolgere tale opera dovrebbe rappresentare un obbligo etico-professionale, il cui assolvimento è condizione perché il «bene» da tutelare e valorizzare si faccia «portatore di cultura», creando una nuova cerniera e un più proficuo rapporto fra archeologi da un lato e fruitori dall'altro.

Questo progetto (che si inserisce nel concetto di «tutela attiva»), potrà di volta in volta riguardare parchi perimetrali, aree archeologiche («speciali» e non), parchi a rete (o anche «cuciture» fra i due), ma dovrà in ogni caso esplicitare con chiarezza le scelte scientifiche (sincroniche, diacroniche, tematiche ecc.) che si intendono adottare, caso per caso, illustrandone con precisione (anche su base planimetrica e alle scale adeguate) ambiti, spazi, contenuti, fasi cronologiche. Con pari precisione andranno anche illustrati i contenuti della comunicazione (vale a dire le scelte da operarsi nel restauro e nella presentazione dei resti, nell'elaborazione dei percorsi, nella presentazione di racconti, temi aggiuntivi ecc.) per consentirne, nella fase di progettazione dei servizi, la loro realizzazione tecnica.

Accompagneranno il progetto archeologico la valutazione delle componenti geografica, geologico-pedologica, oltre a quella delle risorse naturali del comprensorio e del contesto ambientale e paesistico (cfr. anche il paragrafo 3C). In altri termini il progetto archeologico dovrà accompagnarsi a tutte quelle analisi «bidirezionali» che riguardano le ricadute e l'indotto del parco sul territorio circostante e del territorio sul parco: una analisi che, partendo dai risultati della ricerca scientifica e dalla loro illustrazione al pubblico, tocchi tutti gli aspetti e le risultanze utili a stabilire un rapporto osmotico fra il valore storico dei resti del passato e i luoghi contemporanei. Il tutto non dimenticando l'urgenza di uscire dagli specialismi (pur partendo dalla ricerca) per rivolgersi a una popolazione che, dal canto suo, richiede con sempre maggiore insistenza dinamiche di appropriazione delle informazioni. In quest'ottica è evidente che la qualità del progetto sarà considerata anche in funzione della capacità di legare in più sensi il contesto interno al parco perimetrato con il suo intorno.

Sarà pertanto necessario che il progetto scientifico-culturale abbia un responsabile scientifico (anche espressione di un comitato scientifico costituito di attori diversi: soprintendenti, rappresentanti delle Università che operano nel territorio, esperti provvisti di adeguati curricula); il responsabile scientifico (lo si ripeterà più avanti: cfr. paragrafo 3B) dovrà essere parte integrante della struttura gestionale del parco e garante sia della realizzazione del progetto, sia dello stato di conservazione del contesto archeologico, sia degli eventuali sviluppi della ricerca e delle attività didattiche che nel parco potranno svolgersi.

In sintesi, nella definizione degli aspetti progettuali di un parco archeologico occorre rispettare una condizione fondamentale: il parco è il luogo dove si fanno, con pesi, forme e collaborazioni di volta in volta possibili e opportune, ricerca, tutela, valorizzazione e formazione, stabilendo contatti e collaborazioni con le diverse Istituzioni preposte (cfr. anche paragrafo 3B).

Una tale struttura rappresenta un modo nuovo di ottenere due risultati: il primo è dare dignità ad una seria comunicazione delle conoscenze, spesso assente, perché, mancando un'autorità di controllo severa, viene di

frequente offerta una divulgazione di pessima qualità; il secondo rappresenta una possibilità unica di creare nuove professionalità e di offrire occasioni di lavoro serio ed utile a molti giovani archeologi che non hanno tanti altri sbocchi professionali.

### **3.2 Il progetto di gestione**

Nella prospettiva progettuale che si sta delineando, e in relazione anche allo stato giuridico del parco, occorre che, per una sua efficiente gestione, si preveda la presenza di tutte le competenze necessarie senza confusione o sovrapposizioni di ruoli e mansioni.

Sarà dunque necessario che, fra i requisiti istitutivi, si tenga conto anche del progetto di gestione, che dovrà illustrare in maniera puntuale e dettagliata le logiche che lo sostengono attraverso una precisa definizione degli organi direttivi e delle rispettive competenze, e la presentazione di un dettagliato piano finanziario.

Fermo restando che non si intende in questa sede stabilire un organigramma-tipo, dal momento che gli staff dovranno essere da un lato proporzionati alla dimensione, alla tipologia e alla complessità del parco, dall'altro alla sua natura giuridica e amministrativa (pubblica, privata o mista), si ritiene comunque necessario sottolineare che gli strumenti della gestione dovranno essere opportunamente e chiaramente illustrati, al fine di ottenere quel riconoscimento di qualità e di efficienza del parco stesso che consentirà di accedere ai diversi benefici previsti dalle norme statali o regionali.

Nel progetto di gestione del parco dovranno anche essere contenute informazioni circa l'avvenuta discussione/contrattazione non soltanto con i soggetti istituzionali, ma anche con gli Enti locali e, ove possibile, con le comunità locali. Sarà opportuno porre particolare attenzione anche alla possibilità di stabilire collaborazioni con Enti di ricerca (italiani e stranieri) e, soprattutto, con le Università, alle quali andrà riservato un ruolo non secondario non solo nell'elaborazione del progetto scientifico, ma anche nella conduzione di ricerche scientifiche e di attività formative da svolgere all'interno dell'area: si realizzerebbe così quell'auspicabile sinergia fra enti che a vario titolo sono preposti alla valorizzazione. Si ritiene infatti che la capacità di aprirsi a competenze e soggetti diversi, anche lontani, italiani e stranieri, sia uno dei migliori antidoti contro i sempre latenti rischi di localismo. Ugualmente si potranno stabilire rapporti e/o incarichi di cogestione anche con associazioni culturali, fondazioni, privati, insomma con tutti quei soggetti in grado di garantire capacità scientifiche, progettuali, gestionali.

Ciò premesso, nel progetto di gestione andranno indicati gli organi di gestione, distinguendo quelli deputati alle attività di responsabilità e di coordinamento scientifico, da quelli che rivestono responsabilità legali, amministrativo-gestionali e di coordinamento operativo; di ciascun soggetto sarà fondamentale definire con chiarezza funzioni e competenze. Nella pianta organica del parco sarà dunque precisato (anche dal punto di vista numerico) il personale impiegato (e le relative caratteristiche-qualifiche curricolari) per la sua conduzione. In relazione a ciò va sottolineato che nello staff a cui verrà affidata la cura scientifica dovrà essere presente la competenza archeologica (scelta di preferenza nell'ambito della specializzazione più vicina alla natura dei resti perimetrati nel parco: classico, medievale, postmedievale), riconoscendo il dovuto ruolo a una figura professionale, quella dell'archeologo, oggi drammaticamente assente non solo dai parchi, ma anche dai musei, specie quelli locali.

Nell'ambito dell'illustrazione degli organi di gestione potranno essere indicate anche eventuali altre strutture ove queste siano necessarie per il funzionamento complessivo.

Definita la struttura della gestione, si passerà alla illustrazione del piano finanziario, relativo ad almeno un triennio/quinquennio, in cui dovranno essere indicate le risorse disponibili e le relative fonti di finanziamento e, se possibile, una preventiva analisi di mercato sulle tendenze e prospettive di sviluppo. Infine si dovrà presentare un master plan complessivo con gli interventi da realizzare, anche in relazione ai piani urbanistici, corredato dall'indicazione di tempi e modi previsti per la realizzazione e delle risorse umane e finanziarie necessarie. Nel master plan potranno essere ricompresi interventi anche diversi da quelli della tutela e della conoscenza (che offrirebbero ulteriori possibilità di occupazione), purché compatibili con la salvaguardia del luogo e con la qualità del progetto nel suo insieme.

### 3.3 Il progetto dei servizi

Nella progettazione del parco sarà necessario affrontare anche il problema dei servizi, evidenziando le ricadute che il progetto complessivo avrà sul territorio circostante e viceversa. Si è ben consapevoli infatti del ruolo che la presenza di un parco (purché aperto al pubblico, funzionante ed efficiente) può svolgere in termini di riqualificazione urbana e/o ambientale, come anche in termini di potenziamento di zone già qualitativamente «pregiate».

Il parco potrà giovare di strutture, infrastrutture e servizi esistenti e beneficiarne sul piano economico e logistico, ma potrà anche prevedere la realizzazione di servizi dedicati. Da questo punto di vista pertanto tutti gli aspetti legati alla interazione fra parco e territorio circostante andranno messi in evidenza integrando, eventualmente, aspetti incrementabili e potenziabili. In altri termini, all'interno di un piano di compatibilità col contesto urbanistico-ambientale, andranno prese in considerazione da un lato la complessità dell'indotto che il parco può determinare (ad esempio sul piano turistico-alberghiero-occupazionale), dall'altro le occasioni da cogliere in aree limitrofe (anche quelle destinate alla trasformazione), che possono usufruire di un reale valore aggiunto e offrire, a loro volta, servizi utili.

Per prima cosa sarà necessario analizzare dettagliatamente le offerte che il contesto contemporaneo circostante presenta in termini di mezzi di trasporto, parcheggi, infrastrutture ecc. nella prospettiva di armonizzare ad esse gli accessi al parco e i percorsi.

Scendendo dal generale ad aspetti che riguardano più specificamente l'area interna al parco, è evidente che occorrerà tenere in considerazione tutte le funzioni riguardanti biglietterie, servizio informazioni, bookshop, merchandising, servizi igienici, che andranno messe in relazione e adeguatamente commisurate alla morfologia, alle caratteristiche, alle dimensioni del parco. Va da sé che andranno indicati e progettati gli aspetti riguardanti la manutenzione ordinaria anch'essi commisurati a caratteri e specifiche esigenze.

Un altro tema al quale si attribuisce una importanza strategica riguarda gli strumenti della comunicazione. Come si è visto i temi, gli argomenti e i contenuti della comunicazione sono stati previsti in relazione al progetto scientifico-culturale (cfr. paragrafo 3A). Ciò che va qui progettato sono invece gli strumenti da commisurare a quei temi e a quei contenuti. Si insiste sulla scelta degli strumenti idonei perché spesso si registra un uso insufficiente o sproporzionato del mezzo informatico, mentre ciò che andrà preso in considerazione riguarda tutto il ventaglio delle possibili soluzioni: dal depliant, alla mappa cartacea, alla illustrazione video, al computer tradizionale, al palmare, al sito web ecc. La qualità del progetto andrà valutata in relazione all'efficacia progettuale anche di questi essenziali aspetti.

Queste sono dunque le linee guida che il gruppo di lavoro ha elaborato e che si ritiene debbano essere da un lato sottoposte a sperimentazione (biennale/quadriennale), dall'altro verificate in sede di conferenza Stato-Regioni nella prospettiva di addivenire ad un elaborato condiviso. Solo allora sarà infatti possibile affrontare eventuali modifiche normative volte a introdurre e disciplinare l'istituto del «parco archeologico», magari integrando, con un'adeguata disciplina applicativa, quanto si enuncia nell'art. 101, comma 2, lettera e) del Codice, così da coordinare opportunamente le funzioni di tutela e di valorizzazione.

---

### Allegato 3

#### Carta dell'Icomos per l'interpretazione e la presentazione dei siti culturali: Ename Charter

Principi raccomandati:

1) *Accesso e comprensione*: i programmi di interpretazione - qualunque sia la forma ritenuta più appropriata - devono facilitare la comprensione e l'apprezzamento e garantire l'accesso fisico e intellettuale per tutti (facilitazioni per portatori di handicap, programmi multilinguistici, rispetto per sensibilità religiose).

- 2) *Fonti informative*: le informazioni sui siti culturali devono essere comunicate attraverso un'attenta e documentata ricognizione del loro significato, l'uso di metodologie scientifiche e divulgative, ma anche tradizioni trasmesse dalle comunità di riferimento.
- 3) *Contesto e ambiente*: il valore del sito deve essere messo in connessione con il panorama geografico nel quale è inserito ma anche contestualizzato storicamente e culturalmente.
- 4) *Autenticità* : occorre rispettare l'autenticità dei siti, ricostruendo il significato delle costruzioni storiche e il loro valore culturale, evitando l'impatto di strutture interpretative invasive (cfr. il Documento di Nara 1994).
- 5) *Sostenibilità* : deve esserci pieno rispetto dell'ambiente naturale e culturale nel quale un sito si trova per lo sviluppo e conservazione nel lungo termine.
- 6) *Inclusività* : occorre incoraggiare il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati: l'interpretazione e presentazione del patrimonio culturale deve essere il risultato di una collaborazione tra i professionisti del patrimonio, le associazioni e i singoli individui impegnati nella promozione.
- 7) *Ricerca, valutazione e formazione*: l'interpretazione non è un'attribuzione di senso fissata una volta per tutte ma un processo in continua evoluzione, che prevede lo sviluppo della ricerca, la valutazione dei risultati, la formazione e la messa a punto di standard tecnici e professionali.

*(Traduzione non ufficiale)*

---

#### **Allegato 4**

#### **Il piano di gestione secondo la metodologia della World Heritage List UNESCO**

Il progetto integrato per la gestione di un parco archeologico presenta molti punti di contatto con lo strumento del «Piano di gestione» previsto per i siti della Lista del Patrimonio mondiale UNESCO. È parso perciò opportuno riportare alcuni elementi dei documenti che richiamano le linee guida per quella tipologia di monumenti. In questo testo sono sintetizzate le informazioni presenti nel sito dell'Unesco <http://www.unesco.beniculturali.it/index.php7it/14/il-piano-di-gestione> e in *Il modello del piano di gestione dei beni culturali iscritti alla lista del Patrimonio dell'Umanità - Linee Guida*, Paestum 25 - 26 maggio 2004.

Oltre a questi documenti va richiamato il «Progetto di definizione di un modello per la realizzazione dei Piani di Gestione dei siti UNESCO» redatto da Mibac e Ernst & Young nel 2005 sulla base delle Linee Guida del 2004 in: <http://www.benicultu-rali.it/index.Dhp?it/14/il-piano-di-gestione>

#### **4.1 A cosa serve il piano di gestione?**

Per sottolineare l'importanza di un'adeguata gestione del patrimonio, nel 2002, nel corso della sua 26° sessione, il Comitato del Patrimonio Mondiale ha adottato la « Dichiarazione di Budapest » invitando tutti i partner a sostenere la salvaguardia del Patrimonio Mondiale attraverso degli obiettivi strategici fondamentali, cercando di assicurare un giusto equilibrio tra conservazione, sostenibilità e sviluppo, in modo che i beni del patrimonio mondiale possano essere tutelati attraverso attività adeguate che contribuiscono allo sviluppo socio-economico e alla qualità della vita delle nostre comunità; attraverso strategie di comunicazione, educazione, ricerca, formazione e sensibilizzazione; ricercando il coinvolgimento attivo degli enti locali, a tutti i livelli, nella individuazione, tutela e gestione dei beni del patrimonio mondiale.

Ciascuna richiesta di iscrizione nella *Lista del Patrimonio Mondiale* deve quindi essere accompagnata da un Piano di gestione in cui viene descritto in che modo l'eccezionale valore del sito sarà tutelato. Obiettivo primario del Piano di gestione è quello di assicurare un'efficace protezione del bene, per garantirne la trasmissione alle future generazioni. Per questo motivo il Piano di gestione deve tener conto delle differenze tipologiche, delle caratteristiche e delle necessità del sito, nonché del contesto culturale e/o naturale in cui si colloca. Può inoltre recepire i sistemi di pianificazione già esistenti e/o altre modalità tradizionali di

organizzazione e gestione del territorio. Nel caso di siti seriali, e/o transnazionali, il Piano di gestione deve garantire il coordinamento nella gestione delle componenti separate del sito.

In ambito nazionale, la *legge 20 febbraio 2006, n. 77* «Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella 'lista del patrimonio mondiale, posti sotto la tutela dell'UNESCO» introduce i Piani di gestione per i siti italiani già iscritti nella Lista, al fine di «assicurarne la conservazione e creare le condizioni per la loro valorizzazione; la legge prevede l'approvazione dei Piani di gestione e misure di sostegno anche per la loro elaborazione.» In particolare, l'art. 3 della legge citata, motiva la necessità dei piani di gestione:

#### Art. 3. (*Piani di gestione*)

1. Per assicurare la conservazione dei siti italiani UNESCO e creare le condizioni per la loro valorizzazione sono approvati appositi piani di gestione.

2. I piani di gestione definiscono le priorità di intervento e le relative modalità attuative, nonché le azioni esperibili per reperire le risorse pubbliche e private necessarie, in aggiunta a quelle previste dall'articolo 4, oltre che le opportune forme di collegamento con programmi o strumenti normativi che perseguono finalità complementari, tra i quali quelli disciplinanti i sistemi turistici locali e i piani relativi alle aree protette.

3. Gli accordi tra i soggetti pubblici istituzionalmente competenti alla predisposizione dei piani di gestione e alla realizzazione dei relativi interventi sono raggiunti con le forme e le modalità previste dal *decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, di seguito denominato «Codice».

Ne *Il modello del piano di gestione dei beni culturali iscritti alla lista de! Patrimonio dell'Umanità - Linee Guida*, Paestum 25 - 26 maggio 2004 elaborato dal Ministero per i beni e le attività culturali per rispondere alle richieste del Centro del Patrimonio mondiale si raccomanda:

«Per formulare un piano di gestione è necessario seguire una precisa procedura senza la quale si rischia di produrre un documento che non contiene gli strumenti giusti per incidere sui beni da conservare e non seleziona le opzioni da utilizzare per lo sviluppo dell'economia locale (...)».

Ovviamente, il piano di gestione non va confuso con il programma di sviluppo, con le misure o gli interventi strutturali e/o di promozione, oppure, con gli strumenti della pianificazione urbanistica.

Il piano di gestione ha una sua autonomia ed una procedura mirata a definire il modello di sviluppo locale basato sulla cultura ma anche progettare le attività per rispondere alle richieste dell'UNESCO. I piani territoriali possono invece essere fonti utili per la stesura del piano di gestione. Gli stessi strumenti urbanistici possono essere corretti e guidati dalle strategie del piano di gestione.

Il piano di gestione definisce quindi le modalità per gestire le risorse di carattere storico, culturale e ambientale, ed è in grado di orientare le scelte della pianificazione urbanistica ed economica attraverso la conoscenza, la conservazione e la valorizzazione (...).

In sintesi: il Piano preordina un *sistema di gestione* che, partendo dai *valori* che hanno motivato l'iscrizione, perviene ad una analisi integrata dello *stato* dei luoghi individuando *le forze di modificazione* in atto, valuta poi gli *scenari* futuri raggiungibili attraverso *obiettivi - opzioni di intervento*, ne valuta gli impatti probabili sul sistema locale, *sceglie* i progetti strategici per conseguire i traguardi fissati, ne verifica il conseguimento tramite una serie di *indicatori* che attuano il *monitoraggio* sistematico dei risultati nel tempo.

Il Piano costituisce anche una «dichiarazione di principi», attraverso la quale le Autorità responsabili della gestione dei siti e le collettività nazionali e locali alle quali i siti «appartengono», si impegnano nei confronti dell'UNESCO e dell'intera umanità ad una tutela attiva, alla conservazione ed alla valorizzazione compatibile rispetto alle identità culturali delle collettività locali. Viene dunque considerato come *piano* il documento che informa sullo stato dei beni culturali, identifica i problemi da risolvere per la conservazione e valorizzazione, seleziona le modalità per attuare un sistema di azioni, una politica di sviluppo locale sostenibile di cui valuta, con sistematicità, i risultati. In quanto tale, il piano si configura così come un

*progetto integrato* fra oggetti e soggetti diversi, sia in termini orizzontali (piani e programmi che appartengono allo stesso livello) sia verticali (che appartengono ad una gerarchia) (...). Il Piano non dovrà essere, tuttavia, uno strumento centralizzato di progettazione sociale, ma piuttosto un insieme flessibile di regole operative, di procedure e di idee progettuali, che coinvolgano una pluralità di soggetti e posseggano natura «epigenetica», ossia in grado di evolvere e di recepire aggiornamenti e modificazioni con il cambiare delle circostanze e l'evoluzione dell'ambiente al quale si rivolge.

## **4.2 Percorso metodologico**

Per arrivare ad una formulazione di Piano di gestione, il percorso è delineato dal *Progetto di definizione di un modello per la realizzazione dei Piani di Gestione dei siti UNESCO* redatto da Mibac e Ernst & Young nel 2005 sulla base delle Linee Guida del 2004: si tratta di 4 fasi (avvio, elaborazione, approvazione e implementazione) che comportano l'interazione tra uno o più soggetti promotori e i principali stakeholder. Sorvolando su tale schema, si arriva al modello proposto per la redazione del piano che, secondo le linee guida 2004, «si configura come la sintesi operativa dei piani di tutela, conservazione e valorizzazione assegnando a ciascuno ambiti spaziali e temporali di intervento, definendo criteri e modalità di assunzione delle direttive della strumentazione urbanistica operante, individuando l'insieme di azioni e i soggetti operanti per il conseguimento degli obiettivi».

Schematizzando, il piano di gestione può essere inteso come un *piano strategico integrato* articolato in piani settoriali:

- Piano della conoscenza
- Piano della tutela e conservazione
- Piano della valorizzazione
- Piano della comunicazione (o della promozione culturale e sensibilizzazione)
- Piano dello sviluppo socio economico.

Ai Piani settoriali si accompagna la fase di analisi della strategia di governo e gestione del sito (compresa la scelta della forma giuridica più idonea) nel quale sono integrate a) le competenze, per aumentare l'efficacia rispetto alle singole azioni di settore; b) le risorse, per ottenere il supporto necessario a presentare un'offerta completa; c) gli attori, per favorire la cooperazione intorno ad un obiettivo comune; d) le politiche, per creare delle sinergie tra strategie che in origine appartengono a settori e livelli decisionali diversi.

Bisogna considerare anche un sistema di monitoraggio che deve essere in grado di valutare l'effettiva realizzazione degli obiettivi programmati e delle ricadute culturali, economiche e sociali attese.

Ancora dalle Linee guida del 2004, alcuni principi che intersecano in modo pertinente le attività previste per la costituzione e la gestione di un parco archeologico:

a) non separare le attività di tutela da quelle di conservazione e valorizzazione poiché solo una programmazione integrata di queste attività può far sì che le attività gestionali siano coerenti con i vincoli prima illustrati. La non separabilità delle tre attività di base non esclude la possibilità di attribuire la loro gestione (integralmente o parzialmente) a soggetti diversi.

b) In altri termini, è possibile mettere in atto processi di esternalizzazione, solo quando l'agire dei singoli soggetti sia coordinato e monitorato nell'ambito di un processo di programmazione, valutazione e monitoraggio, in grado di dare unitarietà e coerenza ad attività gestite in modo separato.

c) Favorire la partecipazione delle collettività ai processi di valorizzazione. La crescita di identità deve diventare un obiettivo strategico delle attività e dei processi di gestione anche perché più forte è la percezione dell'utilità sociale di un bene da parte delle collettività e maggiore sarà la loro accettazione dei vincoli d'uso ed il loro contributo alle attività di conservazione. Contributo che può esprimersi o attraverso una auto censura dei comportamenti dannosi o attraverso la messa in atto di processi cooperativi.

d) La «gestione integrata» va proiettata oltre le logiche di tutela e conservazione per assumere una struttura complessa in cui l'attuazione delle diverse fasi attiva organismi e competenze differenti, richiedendo costanti momenti di controllo (monitoraggio) e continui aggiustamenti nella definizione delle metodiche di attuazione delle strategie.

### **4.3 Riferimenti normativi**

#### Convenzione per la tutela del patrimonio culturale e naturale

è il trattato internazionale adottato dalla Conferenza Generale dell'UNESCO il 16 novembre del 1972 al fine di garantire l'identificazione, la conservazione, la conoscenza e la trasmissione alle future generazioni del patrimonio culturale e naturale, così come definito dalla Convenzione stessa. Una descrizione dei contenuti e delle modalità di attuazione si trova alla voce **Patrimonio Mondiale Convenzione**. La Convenzione è stata ratificata dallo Stato italiano con *Legge 6 aprile 1977, n. 184*.

#### Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio)

nel Codice sono presenti due richiami alle esigenze di tutela del paesaggio con riferimento agli obblighi internazionali ed alla Lista del Patrimonio Mondiale. In particolare l'art. 133 richiama alla conformazione delle attività di tutela e valorizzazione del paesaggio agli obblighi ed ai principi di cooperazione tra gli Stati derivanti dalle convenzioni internazionali, e l'art. 143 stabilisce l'obbligo di compatibilità delle linee di sviluppo urbanistico ed edilizio con i valori paesaggistici riconosciuti del territorio, con particolare attenzione alla salvaguardia dei siti inseriti nella Lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO.

#### *Legge 20 febbraio 2006, n. 77*

«Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella lista del patrimonio mondiale, posti sotto la tutela dell'UNESCO» pubblicata sulla G.U. n. 58 del 10 marzo 2006, la legge prevede per i siti UNESCO la priorità nell'assegnazione di finanziamenti destinati ad interventi secondo le leggi vigenti, la redazione di piani di gestione e misure di sostegno, ai fini di una gestione compatibile e di un corretto rapporto tra flussi turistici e servizi culturali offerti.

#### Circolare del Segretariato Generale

Criteri e modalità di erogazione dei fondi destinati alle misure di sostegno previste dall'*art. 4 della legge 20 febbraio 2006, n. 77*.